

Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI SANITARI

DETERMINAZIONE

N. G17569 del 24/12/2018

Proposta n. 21903 del 21/12/2018

Oggetto:

Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio. Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara. ID GARA 7292115.

Proponente:

Estensore	GIAMMEI DANIELA	_____
Responsabile del procedimento	CAVALLO DONATO	_____
Responsabile dell' Area	D. CAVALLO	_____
Direttore Regionale	S. GUECI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio. Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara. ID GARA 7292115.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e relativi principi applicativi, in particolare l'art.10 comma 3 lett. a) e b);

VISTO l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove prevede che "nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni";

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: "Regolamento Regionale di Contabilità";

VISTE le Leggi Regionali 4.6.2018, n. 3 e n. 4, relative rispettivamente a "Legge di stabilità regionale 2018" e "Bilancio di previsione finanziaria della Regione Lazio 2018-2020";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n. 265, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro-aggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n. 266, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 19.6.2018 con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 19.6.2018, “Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. 372223 del 21.6.2018, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Direzione Regionale Centrale Acquisti quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b), del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016 e nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018;

VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata dalla Determinazione n. G06487 del 7 giugno 2016, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all’interno della Direzione, quale struttura deputata all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

VISTA la Determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, che ha riorganizzato le strutture organizzative di base denominate aree ed uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;

RILEVATO che con determinazione n. G07432/2018, è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, finalizzato all'utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER e NOTIER per espletare le gare telematiche da parte della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione G09536/2017 con la quale è stato individuato l'avv. Donato Cavallo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

CONSIDERATO il documento di indirizzo elaborato dal Gruppo Tecnico Ministero della Salute – Cergas Bocconi sui contenuti minimi del Capitolato Tecnico relativamente alle forniture di guanti;

CONSIDERATO il "Documento di indirizzo per la stesura dei capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici" emanato dal Ministero della Salute con Decreto Ministeriale 10 agosto 2018;

RITENUTO opportuno procedere alla suddivisione dell'appalto in 27 lotti, uno per ciascuna tipologia di guanto oggetto di gara, sulla base di standard di utilizzo omogenei;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti di indire una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, a condizioni fisse, per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, le cui caratteristiche principali vengono di seguito riportate:

- Suddivisione della procedura in 27 lotti merceologici, uno per ciascuna tipologia di guanto oggetto di gara, sulla base di standard di utilizzo omogenei;
- Durata dell'appalto fissata in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;
- Importo complessivo a base d'asta pari ad € 36.453.176,00 IVA esclusa;
- Previsione di punteggi premianti per soluzioni che garantiscano minor impatto ambientale;
- Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con punteggio 70 per l'offerta tecnica e punteggio 30 per l'offerta economica;
- sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, per n. 22 lotti, da stipularsi tra la Regione Lazio e uno o più aggiudicatari, fino ad un massimo di tre;
- sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, per n. 5 lotti, da stipularsi tra la Regione Lazio e un solo aggiudicatario;
- gli Operatori Economici potranno partecipare a tutti i lotti senza limiti massimi di aggiudicazione;
- successiva sottoscrizione di Contratti di Fornitura tra le singole Aziende Sanitarie e il Fornitore;
- successiva emissione di Ordinativi di fornitura dalle singole Aziende Sanitarie,

- di espletare la procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma SATER di “Intercenter”;

VISTO l’art. 113 ad oggetto: “Incentivi per funzioni tecniche” del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 2 marzo 2018, n. 8 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”;

VISTI E RICHIAMATI gli artt. 383 sexies (Costituzione del fondo) “...si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della base della procedura di affidamento nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche” e L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti nella presente sezione, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater” e art. 383 septies (Ripartizione del fondo)... “

DATO ATTO

- che per l’espletamento della procedura di gara sopra elencata (fase di affidamento e successiva esecuzione/controllo) si ritiene di costituire uno staff di personale (gruppo di lavoro a supporto del RUP) dotato della necessaria esperienza professionale individuato nei dipendenti: Sandro Luigi Giugliano, Valeria Damiani, Federico Trivisonoli, Angelo Ranucci;
- che il personale sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383-quinquies, comma 2, e che l’Avv. Donato Cavallo, rivestendo la qualifica di dirigente, non percepirà compensi ex art. 113 del Codice per il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- che la fase di programmazione è stata portata a compimento, mentre la fase di affidamento si concluderà durante l’esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

RITENUTO, per quanto prescritto dall’articolo 383 sexies comma 2 R.R. n.1/2002, di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli incentivi previa costituzione del relativo fondo ripartendo, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002, l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo tra il responsabile unico del procedimento e tra i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002 negli importi e percentuali successivamente indicati e con la precisazione che il RUP non percepirà alcun compenso;

VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità (art. 1, commi 65 e 67, l. 66/2006) relativamente all’anno 2018;

CONSIDERATO che in riferimento alla procedura in oggetto, la Direzione regionale Centrale Acquisti procederà alla liquidazione della somma necessaria al pagamento del contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, CF 97584460584 (cod. creditore 159683), secondo le vigenti disposizioni normative, tramite l'Economista Centrale della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie, si impegnano a sostenere, le spese di gestione e di esecuzione dell'Accordo Quadro che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.l.n.50/2016, dovranno nominare un Responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al Direttore dell'esecuzione;

RITENUTO, pertanto di approvare gli allegati schemi degli atti di gara di seguito elencati:

- ✓ Bando GUUE,
- ✓ Bando GURI,
- ✓ Disciplinare di Gara;
- ✓ All. 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
- ✓ All. 2 – DGUE per i subappaltatori;
- ✓ All. 3 – Schema dichiarazioni di Offerta Economica;
- ✓ All. 4 – Schema di Accordo Quadro;
- ✓ All. 5 – Schema Contratti di Fornitura;
- ✓ All. 6 –Schema di Ordinativo di Fornitura;
- ✓ Capitolato Tecnico;
- ✓ All. A – Elenco dei fabbisogni;

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

PRESO ATTO che l'ANAC ha assegnato al presente lavoro il numero gara 7292115 ed i seguenti CIG:

Lotto	Descrizione del lotto	Codice CIG
1	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale	7740169D82
2	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale	77402028BF
3	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica	7740243A94
4	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia	7740245C3A
5	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	7740247DE0

Lotto	Descrizione del lotto	Codice CIG
6	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante	77402933D9
7	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale	774030910E
8	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia	7740325E3E
9	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	77403399CD
10	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica	7740377929
11	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguanto + eventuale emolliente e idratante	7740399B50
12	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x	7740417A2B
13	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame	7740422E4A
14	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antitumorali	7740439C52
15	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	7740449495
16	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	7740458C00
17	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator	774047278F
18	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione	774049066A
19	Guanti non sterili in lattice senza polvere	7740498D02
20	Guanti non sterili in vinile	77405117BE
21	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere	7740519E56
22	Guanti sterili in polietilene	774053076C
23	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti	774053183F
24	Guanti non sterili in nitrile senza polvere	7740538E04
25	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antitumorali e/o per decontaminazione ferri chirurgici	77405464A1
26	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator	77405632A9
27	Guanti non sterili in cotone, sterilizzabili	77405800B1

Per le motivazioni elencate in narrativa, parti integranti del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

- di indire una procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, a condizioni fisse, per la fornitura di guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;
- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione
 - ✓ Bando GUUE,
 - ✓ Bando GURI,
 - ✓ Disciplinare di Gara;
 - ✓ All. 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
 - ✓ All. 2 – DGUE per i subappaltatori;
 - ✓ All. 3 – Schema dichiarazioni di Offerta Economica;
 - ✓ All. 4 – Schema di Accordo Quadro;
 - ✓ All. 5 – Schema Contratti di Fornitura;
 - ✓ All. 6 – Schema di Ordinativo di Fornitura;
 - ✓ Capitolato Tecnico;
 - ✓ All. A – Elenco dei fabbisogni;
- di costituire uno staff tecnico-amministrativo per la gestione delle attività tecnico-amministrative, tenuto conto dell'art. 383 quater del Regolamento Regionale n.1/2001, composto come segue: Sandro Luigi Giugliano, Valeria Damiani, Federico Trivisonoli, Angelo Ranucci;
- di precisare che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante;
- le singole Aziende Sanitarie, si impegnano a sostenere, le spese di gestione e di esecuzione della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell'art.31 del d.lgsl.n.50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione;
- di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
- di pubblicare la presente determinazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore

Salvatore Gucci



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27
LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE



Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, di seguito denominata “impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- chiede di partecipare alla alla procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____



- (mandante) _____
- (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

- 1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016;
- 2) di:
 - indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,
ovvero
 - indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;
- 3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;
- 4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.



- 6) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:
- di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;
ovvero
 - di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed **allegare** copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 7) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) di:
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
ovvero
 - non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.
- 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 10) tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e dal Protocollo stipulato in data 19/12/2016 tra la Regione Lazio, CGIL, CISL, UIL del Lazio e FEDERLAZIO, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, di impegnarsi:



- a) entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della 192/2012 con l'esclusione del periodo di prova;
- b) *[in caso di cooperative]* a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto., non saranno obbligati ad associarsi.
- 11) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 12) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; *ovvero*
 - che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.
- 13) *[in caso di Rete d'Impresa]*
- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, *ovvero*



- ❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
 - contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è



l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

14) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

15) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.



ALLEGATO A

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita



ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO
DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

(Subappaltatori)



Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

GU EU S numero [X] Data [X] pag. [X].
Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] - [X]

Identità del committente	Risposta
Nome:	
Di che appalto si tratta?	Risposta
Titolo o breve descrizione dell'appalto	GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)	[X]

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	Risposta
Nome	[X]
Partita Iva (se applicabile) Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[X]
Indirizzo Postale (Via, n. civico, codice postale, città, Paese):	[X]
Telefono	[X]
E - Mail:	[X]
(indirizzo Internet o sito Web, ove esistente)	[X]
Persone di Contatto ¹	[X]
Informazioni generali:	Risposta
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? ²	[] si [] no

¹ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.



L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare altresì la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione: b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ³ d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa, inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del caso	a) <input checked="" type="checkbox"/> b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) <input checked="" type="checkbox"/> c) <input checked="" type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto. DA REPLICARE per tutti i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara:\
--

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
----------------------------------	------------------

2 Confronta definizione di Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese fornita dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.

3 I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.



Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	<input checked="" type="checkbox"/>
Posizione /Titolo ad agire:	<input checked="" type="checkbox"/>
Indirizzo postale:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefono:	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>

Parte III: Motivi di esclusione
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Partecipazione a un'organizzazione criminale;2. Corruzione;3. Frode;4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani. <p>CODICE</p> <ol style="list-style-type: none">7.False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (lettera b-bis) articolo 80, comma 1, del Codice);8.Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva:	Risposta:
<p>L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo e comunque di tutti i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]⁴</p>

4 Ripetere tante volte quanto necessario. Le dichiarazioni dovranno essere rese, in modo esteso, anche nel modello di cui all'Allegato 1.



<p>In caso affermativo, indicare⁵:</p> <p>a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</p>	<p>a) data [X], punti [X], motivi [X].</p> <p>b) [X].</p> <p>c) durata del periodo di esclusione [X] e punti interessati [X].</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]⁶</p>
<p>In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione⁷ (autodisciplina o "Self-Cleaning")</p>	<p>[] si [] no</p>
<p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate⁸.</p>	<p>[X]</p>

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:	Risposta:	
<p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p>	<p>[] si [] no</p>	
<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato;</p> <p>b) Di quale importo si tratta?</p> <p>c) come è stata stabilita tale inottemperanza?</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o</p>	<p><u>Imposte</u></p> <p>a) [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c1) [] si [] no</p>	<p><u>Contributi Previdenziali</u></p> <p>a) [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c1) [] si [] no</p>

5 Ripetere tante volte quanto necessario.

6 Ripetere tante volte quanto necessario.

7 Ripetere tante volte quanto necessario.

8 Ripetere tante volte quanto necessario.



amministrativa: - Tale decisione è definitiva o vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione: 2) In altro modo? Specificare: d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?	- [] si [] no - [X] - [X] c2) [X] d) [] si [] no in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate [X]	- [] si [] no - [X] - [X] c2) [X] d) [] si [] no in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate [X]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): ⁹ [X]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del valore?	[] si [] no In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") [] si [] no In caso affermativo , descrivere le misure adottate [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: a) fallimento , oppure b) è oggetto di procedura di insolvenza o di liquidazione, oppure c) ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, oppure	[] si [] no

⁹ Ripetere tante volte quanto necessario.



<p>d) si trova in qualsiasi situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, oppure</p> <p>e) è in stato di amministrazione controllata, oppure</p> <p>f) ha cessato le sue attività?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fornire informazioni dettagliate:- Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate? <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</p>	<p>[X]</p> <p>[X]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[X]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate</p>	<p>[] si [] no</p> <p>[X]</p> <p>In caso affermativo, L'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>[] si [] no</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate.</p> <p>[X]</p>
<p>L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate</p>	<p>[] si [] no</p> <p>[X]</p> <p>In caso affermativo, L'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>[] si [] no</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate.</p> <p>[X]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate</p>	<p>[] si [] no</p> <p>[X]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti</p>	<p>[] si [] no</p>



<p>partecipato alla preparazione della procedura d'appalto? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate</p>	[X]
<p>L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di cessione, oppure di impostazione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:</p>	<p>[] si [] no</p> <p>[X]</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o Self-Cleaning? [] si [] no</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate: [X]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non aver occultato informazioni,</p> <p>c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e</p> <p>d) non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?</p>	[] si [] no

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Risposta:
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei	[] si [] no



documenti di gara? Se la documentazione richiesta nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ¹⁰ [X]
Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?	[] si [] no
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:	[X]

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITA'

Idoneità	Risposta
1) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento: se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[X] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

10 Ripetere tante volte quanto necessario.



a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro¹¹, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della gara per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, pubblicato in GU EU S numero [X], Data [X], pag. [X].

Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] - [X].

Data, luogo e firma/firme:

[X], [X]/ [X]/ [X]

.....

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

¹¹ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo tale da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN
27 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE
ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

Copia

ALLEGATO 3

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA



DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, codice Ditta INAIL n. _____, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____ e Matricola aziendale INPS n. _____ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese _____) di seguito denominata “**Impresa**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

SI IMPEGNA

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla “*Gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio*” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che l’Offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;



- che l’Offerta formulata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € _____
(_____ / _____)
- che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti nell’Offerta formulata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l’I.V.A.;
- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata l’Offerta formulata, per tutta la durata contrattuale;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

_____, li _____

Firma _____



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27
LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 4**



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L’Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;
- b) con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto _____ della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati



definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al ____% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____/__) per un ammontare complessivo di € _____, _____ (_____/__) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo Articolo 32 *"Accettazione espressa clausole contrattuali"*;
- f) il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Direzione Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura (di seguito, "Contratti di fornitura"), che verranno conclusi dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- g) i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
- h) negli Ordinativi di fornitura, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro;
- i) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato



poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso da destinare alle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio";
 - b) **Aziende Sanitarie Contraenti:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti e che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati;
 - e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
 - f) **Contratto di fornitura:** il documento, sottoscritto dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed i Fornitori, con il quale è regolata la fornitura in oggetto;



- g) **Ordinativo di fornitura:** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- h) **Ordine di fatturazione:** il documento contenente le informazioni necessarie all'emissione della fattura da parte del Fornitore relativamente al materiale consegnato;
- i) **Sede di Consegna:** luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;
- l) **Sito:** il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la Stazione Appaltante per l'espletamento della presente gara, accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>
- m) **Stazione Appaltante:** la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.



3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara,
 - b. custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura,
 - c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore;mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera:
 - a. la stipulazione dei successivi Contratti di fornitura,
 - b. emissione di Ordinativi di fornitura,
 - c. ricevimento fatture e relativi pagamenti,
 - d. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4 – Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina applicabile ai Contratti di fornitura di Guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, a fornire i beni oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto ___ a Euro _____ IVA esclusa.



3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinatori di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. Ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera stipula un Contratto di fornitura con l'Aggiudicatario secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera trasmette alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio il Contratto di fornitura – avvalendosi della piattaforma telematica di *e-procurement* - al fine di consentire una verifica sull'utilizzo del massimale dell'Accordo Quadro.
3. L'Azienda Sanitaria contraente, una volta stipulato con il Fornitore il Contratto di fornitura, utilizza l'Accordo Quadro, avvalendosi della piattaforma telematica di *e-procurement*, mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura sottoscritti dal legale rappresentante dell'Azienda o suo delegato, nei quali sarà indicato l'importo della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di fornitura con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
4. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso e non verranno liquidate.

Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinatori di Fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro e di quelli successivamente assunti in forza del Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto, entro 5 (cinque)



giorni naturali e consecutivi, salvo il caso di consegne urgenti per cui suddetto termine può essere ridotto, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie contraenti, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

2. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente presso le sedi di consegna indicate dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'Articolo 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente Articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'Articolo 4, comma 3, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere potranno stipulare i Contratti di fornitura - i quali non potranno comunque avere una durata superiore a quella dell'Accordo Quadro – ed emettere i conseguenti Ordinativi di fornitura.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e



le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di fornitura e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
8. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura e/o dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - *Obbligazioni specifiche del Fornitore*

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:



- a. Fornire i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;
 - b. effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e negli altri Atti di gara;
 - c. confezionare, etichettare ed imballare i prodotti secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e negli altri Atti di gara;
 - d. manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi e da eventuali costi sostenuti a seguito dell'utilizzo di prodotti rivelatosi difettosi per ragioni di sicurezza;
 - e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonché atti a consentire alla Regione e alle singole Aziende Sanitarie contraenti di monitorare la conformità della fornitura erogata alle norme previste nell'Accordo Quadro, nei Contratti di fornitura e negli Ordinativi di Fornitura, ai livelli di servizio predisposti e ad assicurare la tracciabilità dei prodotti in caso di *recall*.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti un flusso informativo sull'andamento della fornitura, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 10 giorni solari successivi alla scadenza del mese di riferimento, nelle modalità definite nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e contenente le seguenti informazioni minime:
- Numero e data di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e nome dell'Azienda Sanitaria contraente;



- prodotti ordinati con indicazione dei dati necessari all'individuazione univoca dei DM/DPI utilizzati e codice prodotto del fabbricante;
 - quantitativi ordinati;
 - valore complessivo degli ordini di consegna;
 - prezzi unitari del materiale ordinato;
 - CIG di gara;
 - lotto di gara di riferimento;
 - codice di riferimento secondo la classificazione CND.
3. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria l'eventuale aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità del Accordo Quadro.

Articolo 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a fornire i beni ed eseguire i servizi connessi alla fornitura con le modalità descritte negli Atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16.
2. La consegna deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordinativo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 16, salvo i casi d'urgenza, da concordarsi direttamente con il Responsabile della fornitura, in cui è possibile definire dei tempi di consegna inferiori senza incremento di corrispettivo.
3. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini ordinari previsti, verrà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 2 (due) giorni, decorso inutilmente il quale le Aziende potranno rivolgersi ad altro Fornitore - nei casi dei lotti multi-fornitore, ad uno dei restanti Fornitori qualificati come aggiudicatari - addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale



maggior spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio derivanti da tali fatti. Per le consegne urgenti, il suddetto termine è ridotto ad 1 (un) giorno.

4. L'erogazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
6. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: data e luogo della consegna corrispondente a quello indicato nell'ordine di consegna; numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura; numero di riferimento dell'ordine; CIG di gara e numero di lotto; numero di lotto di produzione dei singoli prodotti; elenco descrittivo del materiale e dei quantitativi consegnati; data di scadenza.
7. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.

Articolo 11 - Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Nel caso in cui non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'Azienda Sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.



4. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda Contraente.
5. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, l'Azienda Sanitaria contraente invierà una contestazione scritta all'Aggiudicatario, come specificato nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, richiedendo le modalità di ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, l'eventuale sostituzione e l'integrazione dell'ordine.
6. L'Azienda Sanitaria contraente respingerà la merce non conforme che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, senza aggravio di spesa. La mancata sostituzione sarà considerata "mancata consegna" e l'Azienda Sanitaria contraente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.
7. Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo entro 24 ore. Avendo il Fornitore adempiuto solo parzialmente alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria contraente potrà applicare dal giorno successivo a quello di verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo articolo 16., dandone preventiva comunicazione al Fornitore.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Sanitarie contraenti in forza del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto,



qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nei singoli Contratti di fornitura e nei singoli Ordinatori di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.



Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*" e da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Contratto di fornitura e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.



5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;



- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.



5. La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito.
6. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, le Aziende Contraenti si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo.
7. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
 - a) in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
 - b) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l'Azienda contesta la non conformità ed invita all'immediata sostituzione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell'importo dell'ordinativo, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
 - c) in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull'andamento della fornitura, l'Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell'importo mensile della fornitura del mese di riferimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.



10. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
11. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
12. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.
13. La Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro ____/00 (____), mediante _____.



2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 16Articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto all'Articolo 16Articolo 16 del presente Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Lazio, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80%. A tal fine l'Azienda comunica alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque



invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto.

8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente i Contratti di fornitura e/o l'Accordo Quadro.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 - *Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Contratti di fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività dell'Accordo Quadro ed ai singoli Contratti di fornitura.
4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00 si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.



5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore, anche per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;



- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all' Articolo 17 "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - h) nei casi previsti dall'Articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - i) nei casi di cui all' Articolo 15 "Trasparenza";
 - j) nei casi di cui all'Articolo 18 "Riservatezza";
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'Articolo 22 "Subappalto";
 - m) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'Articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - n) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'Articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi



dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/dei Contratto/i di fornitura di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.



Articolo 21 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura, con



un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____
- _____



2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.



7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere il Contratto di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, del D.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.



3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



Articolo 25 - Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore potrà proporre la sostituzione del prodotto aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo – in aggiunta a tutti i documenti previsti dal Capitolato - la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutti i requisiti e le funzioni siano equivalenti al modello offerto in gara ed evidenziando le caratteristiche superiori.
2. Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.
3. L'articolo offerto in sostituzione a quello aggiudicato dovrà essere prodotto dallo stesso fabbricante e fornito a condizioni economiche non superiori a quelle dell'articolo precedentemente aggiudicato.
4. La Stazione Appaltante, di concerto con la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura.



Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo all'Accordo Quadro, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da



ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni



non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32 - Accettazione espressa delle clausole contrattuali

1. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati, Articolo 2 - Definizioni, Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 4 – Oggetto dell'Accordo Quadro, Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro, Articolo 6- Modalità di conclusione degli Ordinativi di Fornitura, Articolo 7 - Durata, Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità, Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 11 - Verifiche e controllo quali/quantitativo, Articolo 12 - Corrispettivi, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 15 - Trasparenza, Articolo 16 - Penali, Articolo 17 - Cauzione definitiva, Articolo 18 - Riservatezza, Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 20 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 21 - Recesso, Articolo 22 - Subappalto, Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti, Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti di autore, Articolo 25 - Responsabile della fornitura, Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico, Articolo 27 - Trattamento dei dati personali, Articolo 28 - Oneri fiscali e spese



contrattuali, Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento, Articolo 30 - Foro competente, Articolo 31 - Clausola finale, Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27
LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA
ALLEGATO 5**



CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____, di seguito denominata "Azienda", nella persona di _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto di fornitura ("Contratto") in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;
- b) con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro del/i lotto/i _____ della procedura di gara;
- c) a seguito della Determinazione di cui alla precedente lettera b), il Fornitore ha sottoscritto con la Regione Lazio l'Accordo Quadro, in data _____, che costituisce parte integrante e



sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegato, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati;

- d) per espressa previsione nelle premesse dell'Accordo Quadro, lo stesso *“definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura dei prodotti di cui al lotto ___ della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”*, di cui al bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data ___/___/2018, meglio individuati nell'elenco degli Ordinativi di Fornitura allegati, che forma parte integrante del Contratto, da consegnare, di volta in volta, sulla base delle Richieste di Consegna emesse dall'Azienda.

Articolo 3 – Durata ed importo del Contratto

1. Il Contratto, stipulato avvalendosi della piattaforma telematica di *e-procurement*, decorre dalla data della sua sottoscrizione e non potrà avere durata superiore a quella stabilita nell'Accordo Quadro, salvo quanto previsto dall'Articolo 7 del medesimo Accordo Quadro.
2. L'importo massimo spendibile per la fornitura oggetto del Contratto è pari ad Euro _____.



3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del Contratto, dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto ___ a Euro _____ IVA esclusa, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.lgs. 50/2016.

Articolo 4 – Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratti, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati.

Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nelle altre parti del Contratto, a:



- a. Fornire i prodotti oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;
 - b. effettuare le consegne nel luogo deputato dall'Azienda Sanitaria entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto nella Accordo Quadro e negli Atti di gara;
 - c. confezionare, etichettare ed imballare i prodotti secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;
 - d. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - e. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all' Azienda Sanitaria contraente di monitorare la conformità della fornitura erogata alle norme previste nel Contratto di fornitura e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura e Azienda Sanitaria contraenti;
 - prodotti ordinati con indicazione dei dati necessari all'individuazione univoca dei DM/DPI utilizzati e codice repertorio del fabbricante;
 - quantitativi ordinati;



- valore complessivo degli ordini di consegna;
- prezzi unitari del materiale ordinato;
- CIG di gara;
- lotto di gara di riferimento;
- codice di riferimento secondo la classificazione CND.

Articolo 6 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. L’Azienda provvede ad emettere gli Ordinativi di fornitura, sottoscritti dal proprio Legale Rappresentante, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore è tenuto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il caso di consegne urgenti per cui suddetto termine è ridotto, a dare riscontro all’Azienda dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
2. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che emettono gli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile e non verranno liquidate.
3. Per l’esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte nell’Accordo Quadro e negli Atti di gara e, se migliorativa, nella propria Offerta Tecnica pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. L’erogazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente.
6. Il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 5 giorni solari consecutivi dall’emissione dello stesso.
7. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:
 - numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura;
 - data e luogo della consegna;
 - elenco descrittivo del materiale consegnato;
 - quantitativi consegnati.
8. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.



9. Eventuali difformità, quantitative o qualitative, rispetto al documento di trasporto e/o eventuali vizi della merce, purché siano facilmente riconoscibili, dovranno essere rilevati dall’Azienda al momento della consegna.
10. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci al momento della consegna, l’Azienda avrà diritto di effettuare eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando all’apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
11. Nell’eventualità di discordanze qualitative, l’Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere l’acquisto altrove, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese

Articolo 7 – Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Nel caso in cui non fosse possibile verificare tutte le forniture all’atto della consegna, l’Azienda Sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all’apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
4. L’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell’Azienda Contraente.



5. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, l'Azienda Sanitaria contraente invierà una contestazione scritta all'Aggiudicatario, come specificato nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, richiedendo le modalità di ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, l'eventuale sostituzione e l'integrazione dell'ordine.
6. L'Azienda Sanitaria contraente respingerà la merce non conforme che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, senza aggravio di spesa. La mancata sostituzione sarà considerata "mancata consegna" e l'Azienda Sanitaria contraente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.
7. Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo entro 24 ore. Avendo il Fornitore adempiuto solo parzialmente alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria contraente potrà applicare dal giorno successivo a quello di verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo Articolo 11., dandone preventiva comunicazione al Fornitore.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento della fornitura oggetto del Contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica, come richiamata nell'Accordo Quadro.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.



4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, da parte dell'Azienda.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle modalità di



fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015” e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento all’Accordo Quadro, al presente Contratto di fornitura e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 10 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;



- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 – Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dall'Accordo Quadro, dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso l'Azienda ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
- a) in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;



- b) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
- c) in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull’andamento della fornitura, l’Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell’importo mensile della fornitura del mese di riferimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
8. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.
10. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura per grave ritardo. In tal caso l’Azienda Sanitaria contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.



Articolo 12 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito in favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto precedentemente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e dai singoli Contratti e sarà svincolata in favore del Fornitore alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80%. A tal fine l'Azienda comunica alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto.
6. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.



Articolo 13 – Riservatezza

1. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, disciplinati nell'Accordo Quadro, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Azienda e alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell' Azienda Sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto di fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all' Azienda Sanitaria contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività del Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00, si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Azienda a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi,



in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.

5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 15 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 12 "Cauzione definitiva";



- e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - h) nei casi previsti dall'articolo 14 dell'Accordo Quadro "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - i) nei casi di cui all'Articolo 10 "Trasparenza";
 - j) nei casi di cui all'Articolo 13 "Riservatezza";
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Articolo 14 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'Articolo 17 "Subappalto";
 - m) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 18 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - n) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 19 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
- a) nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro in quanto almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti hanno risolto il proprio contratto di fornitura;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;



4. Laddove la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Azienda.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto e degli Ordinativi di fornitura, l'Azienda ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 16 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, l'Azienda, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;



- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il Contratto.
3. Si conviene altresì che l'Azienda, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.
 8. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti di fornitura e l'Azienda potrà a sua volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



Articolo 17 – Subappalto(se dichiarato in sede di offerta)

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all' Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione e l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi.
8. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.



2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Azienda.
3. L’Azienda si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Azienda la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinatori di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 – Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.



3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. L'Azienda dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e dell'Accordo Quadro ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;



- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all'Azienda, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico dell'Azienda.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 23 – Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.



Articolo 24 – Clausola finale

1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 25 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



Articolo 1 – Valore delle premesse; Articolo 2 – Oggetto del Contratto; Articolo 3 – Durata ed importo del Contratto; Articolo 4 – Condizioni della fornitura; Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 6- Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 7 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; Articolo 8 – Corrispettivi; Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti; Articolo 10 – Trasparenza; Articolo 11 – Penali; Articolo 12 – Cauzione definitiva; Articolo 13 – Riservatezza; Articolo 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 15 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 16 – Recesso; Articolo 17 – Subappalto; Articolo 18 – Divieto di cessione del credito; Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 20 – Responsabile della fornitura; Articolo 21 – Trattamento dei dati personali; Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 23 – Foro competente; Articolo 24 – Clausola finale; Articolo 25 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali.

_____, li ____

IL FORNITORE

C.F.:

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27
LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 6

SCHEMA DI ORDINATIVO DI FORNITURA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, Telefono _____, Fax _____, E-mail _____ (di seguito la "Amministrazione Contraente"),

PREMESSO

- a) che in data __/__/__ è stata stipulato un Contratto di fornitura tra l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____ e il Fornitore _____ a seguito della procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, a condizioni fisse, per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare l'Accordo Quadro stipulato dal Fornitore con la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- c) che l'Amministrazione Contraente ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. _____ e quale Direttore dell'Esecuzione il Sig. _____;
- d) che il Fornitore ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. _____;
- e) che a seguito della stipula del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- f) che il Contratto di Fornitura ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le Parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- g) che il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la compongono e l'Offerta Economica costituiscono parti integranti del presente Ordinativo di Fornitura;

ORDINA



la fornitura dei prodotti descritti nell'Ordinativo di Fornitura (*Modulo 1 e 2*) per l'Azienda _____.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ed intestate a:

(*indicare l'Amministrazione Contraente per esteso*) _____,
via _____, n. _____, città _____, CAP _____,
_____, codice fiscale _____

e dovranno indicare

- il CIG della procedura di gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;
- il riferimento dell'Accordo Quadro stipulato dal Fornitore con la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- il riferimento del Contratto di Fornitura stipulato dall'Amministrazione Contraente e il Fornitore;
- il riferimento al numero di protocollo del presente Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore a _____, trascorsi almeno _____ giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante fatturazione elettronica.

Per l'Amministrazione Contraente



ODF – MODULO 1

Lotto	Descrizione prodotto	Codice repertorio	Codice CND	Descrizione commerciale breve	Codice catalogo fabbricante	Unità di misura	Quantitativi	Prezzo unitario (€, IVA inclusa)	Corrispettivo totale (€, IVA inclusa)

ODF – MODULO 2

Denominazione Luogo di consegna	Indirizzo completo	Data richiesta di consegna	Orario richiesto di consegna



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00032 del 30/01/2017

Proposta n. 666 del 18/01/2017

Oggetto:

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

Estensore

ODORISIO FEDERICO

Responsabile del Procedimento

ODORISIO FEDERICO

Il Dirigente d'Area

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “*Legge Finanziaria per l’anno 2007*”) con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009;
- l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del "Piano di Rientro..."*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio... omissis... Approvazione del "Piano di Rientro"*”;
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad *acta* n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l’Accordo Pagamenti e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l’Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede *“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*,

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *“ricezione e successivo inoltra delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”* nonché alla *“gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”*;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: *“Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti”*, che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118”*, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

RITENUTO OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

PRESO ATTO che è operativo un sistema informatico, denominato *“Sistema Pagamenti del SSR”*, finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "*specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio*", nonché la procedura di liquidazione e certificazione del credito, richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del Documento di Trasporto;

CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di Interscambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

TENUTO CONTO della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e pagamento delle fatture stesse;

RITENUTO opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F);

VALUTATA, invece, la necessità, a conclusione dei suddetti tavoli, di interrompere l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre tipologie di prestazioni rese nell'esercizio di riferimento e prevedere, a partire dal 1 gennaio 2017, la

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di competenza (nel rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);

RITENUTO opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'**Allegato A**, che le Aziende Sanitarie dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi quale parte integrante;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal 1 gennaio 2017, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla**

distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“**Prelevata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Registrata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Respinta**”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“**Bloccata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“**Liquidata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“**In pagamento**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“**Pagata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“**Chiusa**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, **a far data dal 1 gennaio 2017**, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:**
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, **l'Azienda Sanitaria**, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISI IN 27 LOTTI,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GUANTI
MONOUSO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	DEFINIZIONI.....	2
3.	OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA	3
4.	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA	5
4.1	Etichettatura e Confezionamenti	8
5.	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI LOTTI	11
6.	MODALITA' DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI	52
7.	CONTROLLO SULLA QUALITA' DELLA FORNITURA E RESI PER MERCI NON CONFORMI	54
8.	OBBLIGHI DEL FORNITORE	56
9.	SERVIZIO DI REPORTISTICA SULL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA.....	57
10.	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	58
11.	PENALI.....	59
12.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA	61



1. PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Guanti monouso ad uso sanitario, sterili e non, chirurgici e non, occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.

La procedura di gara è suddivisa in **27 lotti merceologici**, come individuati nell'art. 3 del presente Capitolato Tecnico.

Le tipologie di articoli e il fabbisogno complessivo oggetto della presente gara, quantificato in maniera presuntiva ed indicativa, sono riportati nell'Allegato A - *Elenco fabbisogni*. I quantitativi complessivi si intendono relativi all'intera durata dei Contratti.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- **Aggiudicatario o Fornitore:** l'Operatore Economico che all'esito della presente procedura di gara risulterà Aggiudicatario;
- **Azienda o Committente:** le Aziende Sanitarie della Regione Lazio presso le quali il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura;
- **Stazione Appaltante:** la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- **Accordo Quadro:** l'atto che all'esito della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante stipula con l'Aggiudicatario, conformemente all'Allegato 4 al Disciplinare di gara – *Schema di Accordo Quadro*;
- **Contratto di fornitura:** il contratto stipulato tra le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio ed i singoli Aggiudicatari, conformemente all'Allegato 5 al Disciplinare di gara – *Schema di Contratto di Fornitura*;
- **Ordinativo di fornitura:** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché la Sede di Consegna;
- **Sede di Consegna:** luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;



- **Specifiche Tecniche:** insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato Tecnico, che l'Aggiudicatario deve rispettare.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto dell'appalto è la fornitura di Guanti monouso ad uso sanitario, sterili e non, chirurgici e non, occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.

L'importo complessivo a base d'asta è pari a € **36.192.856,00**, IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per ogni lotto, l'Accordo Quadro stipulato avrà una durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende potranno stipulare i Contratti di fornitura, i quali non potranno comunque avere una durata superiore a quella dell'Accordo Quadro.

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro per singolo lotto, il valore dei relativi Contratti di fornitura abbiano raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro stipulato per il lotto in oggetto, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza le Aziende non potranno stipulare ulteriori Contratti di fornitura.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.



La presente procedura è suddivisa in **27 lotti** come di seguito riportato:

Lotto	Descrizione Lotto
1	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale
2	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale
3	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica
4	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia
5	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia
6	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante
7	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale
8	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia
9	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia
10	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica
11	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguanto + eventuale emolliente e idratante
12	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x
13	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame
14	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antitumorali
15	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente
16	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente
17	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator
18	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione



19	Guanti non sterili in lattice senza polvere
20	Guanti non sterili in vinile
21	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere
22	Guanti sterili in polietilene
23	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti
24	Guanti non sterili in nitrile senza polvere
25	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici e/o per decontaminazione ferri chirurgici
26	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator
27	Guanti non sterili in cotone depolverati, sterilizzabili

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura come descritte nel Capitolato Tecnico, ed in particolare:

- Il trasporto e la consegna dei prodotti, nel rispetto dei termini previsti dal successivo articolo 6;
- Il servizio di reportistica sull'andamento della fornitura, con cadenza trimestrale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti, **a pena di esclusione** dalla gara.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di



gara, si precisa che la Stazione Appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del sopracitato articolo, nel caso in cui l'Operatore Economico intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'Offerta Tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Conformità alle norme

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura e rispondere a prescrizioni tecniche che definiscono aspetti qualitativi essenziali del prodotto e che definiscono la capacità tecnica del fabbricante.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del prodotto nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 del D.Lgs. 332/2000), la conformità dei prodotti alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medici ai fini della sicurezza degli utilizzatori. In particolare, i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai requisiti stabiliti da:

- Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, attuato con D.Lgs. n. 19 del 19/2/2014.



Inoltre vengono richiamati come facenti ad ogni effetto parte integrante del presente Capitolato le seguenti leggi, regolamenti e norme tecniche in materia, a seconda della tipologia dei dispositivi:

1. *(Per i prodotti registrati come Dispositivi Medici)* Conformità CE e classe di appartenenza del dispositivo ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. (attuazione della **direttiva 93/42/CEE** e s.m.i., concernente i dispositivi medici), come modificato dal D. Lgs. 95/98 (Modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e dal D.Lgs. 37/2010;
2. *(Per i prodotti registrati come Dispositivi di protezione individuale)* Conformità CE e classe di appartenenza del dispositivo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e s.m.i. (attuazione della **direttiva 89/686/CEE** del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale) come modificato dal D.Lgs. 10/97;
3. *(Per i prodotti registrati come Dispositivi Medici)* Conformità **UNI EN ISO 13485**: “Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari”;
4. *(Per i prodotti registrati come Dispositivi di protezione individuale)* Conformità **EN 420/04**: “Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova”;
5. Conformità alla norma **UNI EN 455, parti 1-2-3-4**: “Guanti medicali monouso - assenza di fori: requisiti e prove; proprietà fisiche: requisiti e prove; requisiti e prove per la durata di conservazione”
6. Conformità alla norma **UNI EN 374, parti 1, 2 e 3**: “Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi – terminologia e requisiti prestazionali; determinazione della resistenza alla penetrazione; determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici”;
7. Conformità alla norma **UNI EN 388/04**: “Guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio di lama, lacerazione e perforazione”;
8. Conformità alla norma **UNI ISO 2859-1**: “Procedimenti di campionamento



nell'ispezione per attributi; piani di campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile per un collaudo lotto per lotto)";

9. Conformità **BS-EN-ISO-15223-1**: *"Simboli per etichettatura Dispositivi Medici";*
10. Conformità alle **UNI EN 1041**: *"Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici";*
11. Conformità **UNI ISO 11135:2004**: *"Sterilizzazione dei prodotti sanitari, ossido di etilene";*
12. Conformità **UNI ISO 11137, parti 1-2-3**: *"Sterilizzazione dei prodotti sanitari, radiazione";*
13. Conformità **UNI EN 556, parti 1 e 2**: *"Sterilizzazione dei dispositivi medici sterili";*
14. Conformità **UNI EN 421:2010**: *"Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva";*
15. Conformità **BS EN 61331-1:2004/ IEC 1331-1**: *"Attenuazione Equivalenza al piombo (Guanti Anti RX)".*

4.1 Etichettatura e Confezionamenti

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati secondo sistemi e metodologie che ne garantiscano la sterilità. Inoltre, i prodotti devono essere confezionati in imballaggi che ne garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, idonei a garantire la conservazione della sterilità del prodotto nel tempo ed impedire il possibile deterioramento causato da fattori endogeni.

I guanti sterili devono essere confezionati a paia in busta a doppio involucro, interno ed esterno, aventi le seguenti caratteristiche:

- **Involucro interno (o confezione primaria)**: ciascun paio di guanti deve essere confezionato in un involucro singolo in carta "*medical grade*" (prodotta con cellulosa, priva di odori sgradevoli e di pulviscolo di sfaldamento), definita "senza memoria", dx e sx separati tra loro da un foglio di carta opportunamente piegato. La carta deve coprire completamente i guanti e permettere di indossarli in modo



semplice e rapido con tecnica asettica (con manichette rivoltate). Su questa confezione devono obbligatoriamente essere indicati in modo chiaro la taglia e la distinzione dx e sx;

- **Involucro esterno (o confezione secondaria):** busta di materiale idoneo, impermeabile e resistente (es. polietilene, carta opportunamente trattata per renderla impermeabile, ecc.), con bordi termosaldati, di apertura agevole e dotata di sistema di apertura facilitato del tipo "peel-open" o che, comunque, consenta di aprire la busta senza produrre lacerazioni che potrebbero causare dispersioni di micro- frammenti di materiale non sterile sull'involucro interno e garantisca il facile immagazzinamento per sovrapposizione inoltre devono essere "a perdere". Gli imballaggi delle singole buste dei guanti, contenenti non meno di 20 e non più di 60 unità, devono essere preferibilmente di tipo dispenser o comunque realizzati in modo tale da permettere l'estrazione agevole di una sola busta per volta.

I guanti non sterili devono essere confezionati (**confezione primaria**) in scatole di cartone resistenti e impilabili, contenenti ciascuna al massimo 200 unità. Le confezioni dovranno essere "a perdere". La disposizione dei guanti non sterili all'interno deve essere tale da permettere l'estrazione di un solo guanto alla volta attraverso l'apposita apertura che ne impedisca il danneggiamento.

Per i prodotti per i quali viene richiesta la caratteristica "latex free", la stessa si deve ritenere relativa al prodotto, al confezionamento primario e secondario e all'intero processo produttivo.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. Ogni confezione primaria e secondaria per i prodotti sterili e primaria per i prodotti non sterili dovrà riportare i seguenti dati:

- descrizione del prodotto;



-
- taglia/misura;
 - data di scadenza;
 - l'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile", se prodotti sterili;
 - il numero di lotto di produzione;
 - il nome e la ragione sociale ed indirizzo del fabbricante e/o fornitore;
 - il CIG di gara e il relativo lotto;
 - marcatura CE, etichettatura conforme alle normative vigenti di riferimento;
 - eventuali avvertenze per gli utilizzatori, quali le istruzioni per l'uso e la conservazione.

Inoltre, sulla confezione secondaria per i prodotti sterili e primaria per i prodotti non sterili dovrà essere riportata la quantità di prodotto ivi contenuta.

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla normativa Direttiva 93/42/CEE. Tutte le diciture devono essere stampate direttamente sulla confezione primaria e secondaria per i prodotti sterili e primaria per i prodotti non sterili; sono ammesse comunque confezioni secondarie di prodotti sterili riportanti etichette adesive purché i dati essenziali identificativi del prodotto (quali nome, ditta, misura, lotto, data produzione, data scadenza, codice a barre, metodo di sterilizzazione, marchio CE) ivi contenuti siano anche riportati, stampati, sulla confezione primaria.

Sulla confezione devono essere riportate, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione.

L'imballo in cui sono collocate le confezioni deve essere idoneo allo stoccaggio e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo delle singole confezioni. Gli imballi devono essere di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace



barriera contro l'umidità e la polvere. Gli imballi in cui sono contenute le confezioni primarie per i prodotti non sterili e secondarie per i prodotti sterili devono essere tali da consentire una facile presa e movimentazione.

Tutti i prodotti devono essere consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti entro massimo di 6 mesi dalla data di produzione; in caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura.

Tutti i materiali usati nella produzione di inchiostri, coloranti, vernici di stampa, colle, componenti del materiale e del cartone e di ogni componente dei confezionamenti devono essere assolutamente atossici e biocompatibili.

Il Fornitore dovrà dichiarare nell'Offerta Tecnica, per ciascun prodotto, il numero di pezzi contenuto nella singola confezione, numero che non dovrà superare il confezionamento massimo consentito indicato per ciascun prodotto nel presente Capitolato. Tale confezione dovrà rimanere costante nel corso della fornitura.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI LOTTI

Per i lotti aventi ad oggetto guanti sterili, tutti gli Operatori Economici devono rendere disponibili, nelle quantità successivamente indicate nei singoli Contratti di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti, le misure 6, 6½, 7, 7½, 8 e 8½.

Parimenti, per i lotti aventi ad oggetto guanti non sterili devono essere rese disponibili le misure S, M, L.

LOTTO 1: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE PER ATTIVITÀ CHIRURGICA GENERALE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;



2. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
3. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
4. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
5. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
6. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
7. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
8. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
9. **Grip**: liscio
10. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
11. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;



12. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
13. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
14. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 μg /guanto);
15. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3;
16. Possedere **la polvere solo internamente** al guanto: tale polvere deve essere esente da eccipienti e dannosi per l'operatore e per il paziente;
17. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile (con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro), **la taglia e l'indicazione DX/SX.**

LOTTO 2: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE PER ATTIVITÀ CHIRURGICA GENERALE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "*Adsorbable Dusting Powder*" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;



5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;



14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a $50 \mu\text{g/guanto}$);
16. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3;
17. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile (con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro), **la taglia e l'indicazione DX/SX.**

LOTTO 3: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE, PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;



8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,32 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 μg /guanto);
16. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3;
17. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile (con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro), **la taglia e l'indicazione DX/SX**.



LOTTO 4: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE, CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO, PER MICROCHIRURGIA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzata. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **minore di 0,21 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;



10. **Grip:** liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere. (**EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3**). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 μg /guanto);
16. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3;
17. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile (con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro), **la taglia e l'indicazione DX/SX**.

LOTTO 5: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE, CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO, EXTRA LUNGHI PER OSTETRICIA / GINECOLOGIA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:



1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "medical grade", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. **Essere internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 400 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: testurizzato;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;



12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1 , EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura.
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 µg/guanto);
15. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3.

LOTTO 6: GUANTI COLORATI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE, LISCIO SUPERFICIALMENTE PER USO COME SOTTOGUANTO, CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTERICO + EVENTUALE EMOLLIENTE E IDRATANTE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** colorato di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura e con **agente emolliente**. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;



6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 μg /guanto);



16. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3;
17. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, la taglia e l'**indicazione DX/SX**.

LOTTO 7: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN MATERIALE SINTETICO (POLISOPRENE O SIMILI) SENZA POLVERE, PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA GENERALE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)** privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;



8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (**EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1 , EN 1137 - 1, 2, 3**). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, la taglia e l'**indicazione DX/SX**.

LOTTO 8: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN MATERIALE SINTETICO



(POLISOPRENE O SIMILI) SENZA POLVERE, PER MICROCHIRURGIA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)**, privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzata. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **minore di 0,21 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;



11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere. (**EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3**). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, la taglia e l'**indicazione DX/SX**.

LOTTO 9: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN MATERIALE SINTETICO (POLISOPRENE E SIMILI) SENZA POLVERE, EXTRA LUNGHI PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)**, privo di impurità ed uniforme nella



distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;

2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 400 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: testurizzato;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;



12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;

LOTTO 10: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN MATERIALE SINTETICO (POLISOPRENE E SIMILI) SENZA POLVERE, PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)**, privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzata. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "*Adsorbable Dusting Powder*" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di forma anatomica rispettivamente **dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);



7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,32 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, **la taglia e l'indicazione DX/SX**.



LOTTO 11: GUANTI COLORATI MONOUSO STERILI IN MATERIALE SINTETICO (POLISOPRENE E SIMILI) SENZA POLVERE, LISCI SUPERFICIALMENTE PER USO COME SOTTOGUANTO + EVENTUALE EMOLLIENTE E IDRATANTE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)**, colorato, privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura;
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura **e con agente emolliente**. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di forma anatomica rispettivamente **dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di antiarrotolemento senza arrotolemento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. Spessore alle dita (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;



10. Grip: **liscio**;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (**EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1 , EN 1137 - 1, 2, 3**). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, **la taglia e l'indicazione DX/SX**.

LOTTO 12: GUANTI MONOUSO STERILI CHIRURGICI IN MATERIALE SINTETICO (POLISOPRENE E SIMILI) SENZA POLVERE, SENZA PIOMBO, DI PROTEZIONE DAI RAGGI X

I guanti sterili per radioprotezione devono tutelare l'operatore sanitario nei confronti del rischio da radiazioni e biologico. I guanti devono essere senza piombo e devono essere conformi alla normativa EN 421/2010.

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:



1. Essere prodotti in **Poliisoprene (o policloroprene o ibridi composti sia da poliisoprene che da policloroprene)**, privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura;
2. Essere **trattati internamente con la quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzata. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di forma anatomica rispettivamente **dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. Spessore alle dita (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico



al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;

12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (**EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1 , EN 1137 - 1, 2, 3**). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a nullo contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, **la taglia e l'indicazione DX/SX**.

LOTTO 13: GUANTI STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE O NEOPRENE SENZA POLVERE, DA ESAME

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in nitrile colorato, (preferibilmente blu/viola);
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;



6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. Spessore alle dita (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, con spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: testurizzato ai polpastrelli;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;



LOTTO 14: GUANTI STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE O NEOPRENE SENZA POLVERE, PER PROCEDURE DI PREPARAZIONE DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Grip**: testurizzato;
10. **Essere testati secondo le norme ASTM 6978-05 o test equivalenti** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, con indice di permeazione almeno pari a **3**, per le seguenti sostanze: carmustina, cisplatino, ciclofosfamida, decarbazina, doxorubicina cloridrato, fluororacile, etoposide, tiotepa, metotrexato, vincristina, mitomina C e isofosfamida;
11. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2,



3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;

12. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;

LOTTO 15: GUANTI STERILI CHIRURGICI IN NITRILE O NEOPRENE SENZA POLVERE, CON TRATTAMENTO INTERNO EMOLLIENTE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile o neoprene** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura e con **agente emolliente**. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza



arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M).**

9. **Grip:** liscio;
10. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
11. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
12. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;

LOTTO 16: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE SENZA POLVERE, CON TRATTAMENTO INTERNO EMOLLIENTE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzata e con **agente emolliente**. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore;



3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;



13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;

LOTTO 17: GUANTI STERILI CHIRURGICI IN NEOPRENE SENZA POLVERE, FREE ACCELERATOR

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **neoprene**.
2. Essere trattati internamente con la **quantità minima di lubrificante sintetico** che ne favorisca la calzatura. Il lubrificante deve essere conforme alla monografia "Adsorbable Dusting Powder" U.S.P. attualmente in vigore.
3. Essere di **forma anatomica rispettivamente dx e sx** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M).**



9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti e ossido di etilene**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a nullo contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. Riportare sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, la taglia e l'**indicazione DX/SX**.

LOTTO 18: GUANTI STERILI NON CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE, PER ESPLORAZIONE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:



1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "medical grade", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. **Possedere la polvere solo internamente** al guanto; tale polvere deve essere esente da eccipienti e dannosi per l'operatore e per il paziente.
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: testurizzato ai polpastrelli;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;



12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
14. **Basso livello di endotossine** (≤ 20 Unità/paio), secondo le norme EN 455-3;
15. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 μg /guanto);
16. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3.

LOTTO 19: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN LATTICE SENZA POLVERE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **puro lattice di gomma naturale** di prima qualità "*medical grade*", privo di impurità ed uniforme nella distribuzione, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, di colore chiaro opaco antiriflesso;
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;



6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**;
9. **Grip**: liscio;
10. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
11. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
12. **Basso contenuto di proteine del lattice** (minore o uguale a 50 µg/guanto);
13. **Essere testati su allergeni del lattice** residui tramite test previsti dalla ASTM D7427-08, contenuta nella EN 455-3.

LOTTO 20: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN VINILE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:



1. Essere prodotti in **vinile di colore bianco o trasparente**;
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di



immunolettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

LOTTO 21: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **cloruro di polivinile** elasticizzato per uso medico totalmente privi di lattice, e di colore bianco, dovrà essere riportata specificatamente nella scheda tecnica la rispondenza alla caratteristica dell'elasticità;
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**; Spessore alle dita (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;



9. **Grip:** liscio;
10. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
11. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

LOTTO 22: GUANTI STERILI NON CHIRURGICI IN POLIETILENE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **polietilene**;
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);



7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 270 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento M)**;
9. **Grip**: liscio;
10. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
11. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

LOTTO 23: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN POLIETILENE SENZA POLVERE TRASPARENTI

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **polietilene**;
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;



4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5);**
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

LOTTO 24: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE SENZA POLVERE



Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;



12. **Essere a contenuto nullo di additivi potenzialmente allergizzanti.** Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

LOTTO 25: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE SENZA POLVERE, PER PROCEDURE DI PREPARAZIONE DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI E/O PER DECONTAMINAZIONE FERRI CHIRURGICI

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. Essere **internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;
5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 400 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5);**



9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: testurizzato;
11. **Essere testati secondo le norme ASTM 6978-05 o test equivalenti** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, con indice di permeazione almeno pari a **3**, per le seguenti sostanze: carmustina, cisplatino, ciclofosfamida, decarbazina, doxorubicina cloridrato, fluororacile, etoposide, tiotepa, metotrexato, vincristina, mitomicina C e isofosfamida;
12. **Essere sterilizzati mediante radiazioni ionizzanti**, secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche europee in essere (EN 556 1-2, EN ISO 1135 -1, EN 1137 - 1, 2, 3). Tale caratteristica deve essere dimostrata con certificato di sterilità relativo al lotto inviato come campionatura;
13. **Essere a contenuto nullo di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;

LOTTO 26: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN NITRILE SENZA POLVERE, FREE ACCELERATOR

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **nitrile** colorato (preferibilmente blu/viola);
2. **Essere internamente clorinati** in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto anche con mani umide;
3. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
4. Risultare di **corpo unico**, privi di saldature e di sbavature;



5. Essere dotati di **elasticità e morbidezza** tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità;
6. Presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una **ottima presa** dello strumento chirurgico (a contatto con superfici sia asciutte che bagnate);
7. Essere **uniformemente sottili alla punta dei polpastrelli**, onde fornire una maggiore sensibilità tattile;
8. Essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire un'elevata aderenza al camice (la manichetta dovrà garantire la caratteristica di anti-arrotolamento senza arrotolamento in qualunque posizione della mano): **almeno 240 mm con tolleranza +/- 5% (taglia di riferimento 7,5)**;
9. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
10. **Grip**: liscio;
11. **Essere testati secondo le norme UNI EN 374-1,2,3** a diverse molecole chimiche e/o Chemioterapiche, di tipo B, con indice di permeazione almeno pari a **2**, per almeno tre delle seguenti sostanze: metanolo, acetone, acetonitrile, diclorometano, disolfuro di carbonio, toluene, dietilamina, tetraidrofurano, acetato di etile, n-eptano, idrossido di sodio al 40%; acido solforico, acido nitrico al 65%; acido acetico al 99%; idrossido di ammonio 25%, perossido di idrogeno al 30%, acido idrofluorico al 40%, formaldeide al 37%;
12. **Essere a nullo contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati;
13. **Essere privi di sostanze acceleranti della vulcanizzazione**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante apposito test.



LOTTO 27: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN COTONE

Devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione:

1. Essere prodotti in **cotone**;
2. Essere di **forma ambidestra** ed essere piegati in maniera da poter essere indossati senza possibilità di contaminazione;
3. **Spessore alle dita** (spessore singolo): **da 0,21 a 0,24 mm**, spessore differenziato crescente tra polso, palmo, dita. Le misure possono avere una tolleranza del 5%;
4. **Essere a basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti**. Tale caratteristica deve essere dimostrata mediante test HPLC (tutti i test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui (in %) utilizzati.

6. MODALITA' DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese dell'Aggiudicatario presso le sedi di consegna indicate dalla Azienda Sanitaria nei relativi Ordini di consegna emessi dalla stessa.

Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna dei prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

È responsabilità dell'Aggiudicatario garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, l'Aggiudicatario, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea ed



italiana, nonché dalla Farmacopea ufficiale edizione in vigore.

I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione dell'Ordinativo di consegna da parte dell'Aggiudicatario.

I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio nel periodo di validità degli stessi. La consegna deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordinativo, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11, salvo i casi d'urgenza, da concordarsi direttamente con il Responsabile della fornitura, in cui è possibile definire dei tempi di consegna inferiori.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini ordinari previsti, verrà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 2 (due) giorni, decorso inutilmente il quale le Aziende potranno rivolgersi ad altro Fornitore - nei casi dei lotti multi-fornitore, ad uno dei restanti Fornitori qualificati come aggiudicatari - addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio derivanti da tali fatti. Per le consegne urgenti, il suddetto termine è ridotto ad 1 (uno) giorno.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire i quantitativi richiesti nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il Fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi di consegna indicate da ciascuna Azienda Sanitaria nell'Ordinativo di Fornitura, durante gli orari di apertura delle stesse nelle quantità richieste.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare le seguenti informazioni:

- Data e luogo di consegna, corrispondente a quello indicato nell'ordine di consegna;



-
- numero e data di riferimento dell'ordine;
 - CIG di gara e numero di lotto;
 - numero di lotto di produzione dei singoli prodotti;
 - elenco descrittivo del materiale e dei quantitativi consegnati;
 - data di scadenza.

L'originale del documento di trasporto ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Azienda Sanitaria che lo sottoscrive per accettazione.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Responsabile dell'Azienda Sanitaria e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Qualora tali imballaggi presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DELLA FORNITURA E RESI PER MERCI NON CONFORMI

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'Azienda che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Tecnico ed alle caratteristiche



dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza dell'Aggiudicatario o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda Sanitaria.

Qualora in seguito alla verifica di cui sopra si rilevasse una difformità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordine, l'Azienda Sanitaria Contraente invierà una contestazione scritta all'Aggiudicatario, richiedendo le modalità di ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, l'eventuale sostituzione e integrazione dell'ordine. La pratica di reso dovrà contenere:

- informazioni relative alla consegna e riferimenti al "Documento di trasporto",
- data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso),
- data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 24 ore senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo entro 24 ore. Avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria contraente potrà applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza



con esito negativo le penali di cui al paragrafo 1110, dandone preventiva comunicazione a mezzo fax o mail al Fornitore.

Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, le Aziende Sanitarie potranno rivolgersi ad altro Fornitore - nei casi dei lotti multi-fornitore, ad uno dei restanti Fornitori qualificati come aggiudicatari - addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio derivanti da tali fatti.

8. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore aggiudicatario, si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo paragrafo 11, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 48 ore decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al paragrafo 6 .

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 11.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" alle Aziende Sanitarie interessate ed alla Centrale Acquisti della Regione Lazio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;



-
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), la Centrale Acquisti della Regione Lazio coadiuvata da professionisti delle Aziende Sanitarie procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, le Aziende Sanitarie avranno facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire loro la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto nel paragrafo 11.

Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun prodotto non può essere variato per tutta la durata del contratto, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

9. SERVIZIO DI REPORTISTICA SULL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA

Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà inviare alle AA.SS. ed alla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del



mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento, in formato elettronico e/o in via telematica, ai fini di rendicontazione e monitoraggio.

Tale flusso dovrà essere trasmesso in un formato che permetta l'alimentazione di un sistema informativo di monitoraggio della fornitura della Stazione Appaltante, secondo modalità di interfaccia che saranno successivamente comunicate all'Aggiudicatario.

In particolare, è obbligatorio che i suddetti report contengano le seguenti informazioni:

- Numero e data di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- prodotti ordinati con indicazione dei dati necessari all'individuazione univoca dei DM/DPI utilizzati e codice prodotto del fabbricante;
- quantitativi ordinati;
- valore complessivo degli ordini di consegna;
- prezzi unitari del materiale ordinato;
- CIG di gara
- lotto di gara di riferimento;
- codice di riferimento secondo la classificazione CND.

10. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Il Fornitore potrà proporre la sostituzione del prodotto aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo – in aggiunta a tutti i documenti previsti dal Capitolato - la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutti i requisiti e le funzioni siano equivalenti al modello offerto in gara ed evidenziando le caratteristiche superiori.

L'articolo offerto in sostituzione a quello aggiudicato dovrà essere prodotto dallo stesso fabbricante e fornito a condizioni economiche non superiori a quelle dell'articolo precedentemente aggiudicato.



La Stazione Appaltante, di concerto con la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura.

Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.

11. PENALI

Le Direzioni amministrative competenti delle Aziende Contraenti, che riscontrino una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in seguito, potranno dar luogo all'applicazione di penali.

L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.

Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.

In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito.



Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, le Aziende Contraenti si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo.

Fermo restando quanto già previsto dai precedenti articoli, da quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale e quanto disciplinato dallo Schema di Accordo Quadro, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:

- a) in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- b) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l'Azienda contesta la non conformità ed invita all'immediata sostituzione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell'importo dell'ordinativo, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
- c) in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull'andamento della fornitura, l'Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell'importo mensile della fornitura del mese di riferimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di



cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.

La Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

12. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto di fornitura, deve indicare all'Azienda Sanitaria Contraente il nominativo del soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione della commessa che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria per tutte le eventuali problematiche inerenti le modalità di esecuzione dei Contratti di fornitura.



In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del singolo Contratto di fornitura, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda Sanitaria, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

Copia

Lotto	D.M CODIFICA CND	CHIRURGICI (Si/No)	STERILI / NON STERILI	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
1	T01010101	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale	PAIO
2	T01010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale	PAIO
3	T01010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica	PAIO
4	T01010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia	PAIO
5	T01010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	PAIO
6	T01010102	Si	Sterili	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante	PAIO
7	T010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale	PAIO
8	T010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia	PAIO
9	T010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	PAIO
10	T010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica	PAIO
11	T010102	Si	Sterili	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguanto + eventuale emolliente e idratante	PAIO
12	T010102	Si	Sterili	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x	PAIO
13	T010199	No	Sterili	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame	PEZZO
14	T010199	Si	Sterili	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici	PAIO
15	T010199	Si	Sterili	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	PAIO
16	T010199	No	Non sterili	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	PEZZO
17	T010199	Si	Sterili	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator	PAIO
18	T010201	No	Sterili	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione	PEZZO
19	T010201	No	Non sterili	Guanti non sterili in lattice senza polvere	PEZZO
20	T01020201	No	Non sterili	Guanti non sterili in vinile	PEZZO
21	T01020201	No	Non sterili	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere	PEZZO
22	T01020202	No	Sterili	Guanti sterili in polietilene	PEZZO
23	T01020202	No	Non sterili	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti	PEZZO
24	T01020204	No	Non sterili	Guanti non sterili in nitrile senza polvere	PEZZO
25	T01020204	No	Non sterili	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antiblastici	PEZZO
26	T01020204	No	Non sterili	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator	PEZZO
27	T010199	No	Non sterili	Guanti non sterili in cotone depolverati, sterilizzabili	PAIO

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 27 LOTTI,
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
GUANTI MONOUSO DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA
REGIONE LAZIO**

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

DEFINIZIONI	4
1 PREMESSA	6
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti.....	9
2.3 Comunicazioni.....	9
2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta	10
3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
3.1 Condizioni dell’Accordo Quadro ed Ordinativi di Fornitura	15
4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	17
4.1 Durata	17
4.2 Opzioni e rinnovi	17
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
6 REQUISITI GENERALI	20
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	20
7.1 Requisiti di idoneità	20
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	21
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	22
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	23
7.5 Fornitura della campionatura per esame del prodotto offerto	24
8 AVVALIMENTO.....	27
9 SUBAPPALTO	28



10	GARANZIA PROVVISORIA	30
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	35
12	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	37
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	40
14	CONTENUTO DELLA BUSTA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
14.1	Domanda di Partecipazione.....	42
14.2	Documento di Gara Unico Europeo	44
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	47
14.3.1	Dichiarazioni integrative	47
14.3.2	Documentazione a corredo	49
14.3.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	50
15	CONTENUTO DELLA BUSTA N.2 – OFFERTA TECNICA.....	53
16	CONTENUTO DELLA BUSTA N.3 – OFFERTA ECONOMICA	57
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	60
17.1	Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica.....	60
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica	112
17.3	Metodo per il calcolo dei punteggi totali	113
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA N.1 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	113
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	114
20	APERTURA DELLE BUSTE N. 2 E N. 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .	115
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	117
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	118
23	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	120
24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	120



Copia



DEFINIZIONI

“Azienda” o “Amministrazione Contraente” o “Committente”: ognuno dei singoli soggetti, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, in nome e per conto delle quali la procedura di gara viene indetta ed aggiudicata;

“Stazione Appaltante”: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;

“Aggiudicatario” o “Fornitore”: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara potrà stipulare l’Accordo Quadro con la Stazione Appaltante;

“Bando”: il bando di gara pubblicato su GURI e GUUE avente ad oggetto *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”*;

“Disciplinare di gara” o “Disciplinare”: il presente documento, contenente le modalità di partecipazione alla *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio”*;

“Accordo Quadro”: l’atto che all’esito della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante stipula con il Fornitore qualificato, conformemente all’Allegato 4 al Disciplinare di gara – *Schema di Accordo Quadro*;

“Contratto di fornitura”: il contratto stipulato tra le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio ed i singoli Aggiudicatari, conformemente all’Allegato 5 al Disciplinare di gara – *Schema di Contratto di Fornitura*;

“Ordinativo di fornitura”: il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché la Sede di Consegna;

“Specifiche Tecniche”: l’insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato Tecnico;



“Istruzioni di gara”: i documenti, accessibili all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo del Sistema e le modalità di presentazione dell’offerta;

Sistema: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la Stazione Appaltante per l’espletamento della presente gara, accessibile all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Copia



1 PREMESSA

Il presente documento disciplina la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, a condizioni fisse, ai sensi dell'articolo 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito "Codice") per la fornitura di Guanti monouso destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data [__/__/2018] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) nonché pubblicato sulla piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Bandi di gara" e nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente".

L'Aggiudicazione della presente gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle *Istruzioni di gara*.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica info.intercenter@regione.emilia-romagna.it, contattare il numero verde 800.810.799 o consultare le *Istruzioni di gara*.

La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata, suddivisa in 27 lotti, finalizzata all'acquisizione della fornitura, nonché della sottoscrizione, per ciascun Lotto, del relativo Accordo Quadro.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l'Avvocato Donato Cavallo.



Le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere utilizzeranno gli Accordi Quadro mediante la stipula dei Contratti di Fornitura e l'emissione dei conseguenti Ordinativi di Fornitura, nelle modalità indicate nell'Allegato 4 – *Schema di Accordo Quadro*.

Le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, all'atto di sottoscrizione del Contratto di Fornitura, provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione. Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume relativamente al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo Quadro, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

I Codici Identificativi di Gara (CIG) dei Lotti che costituiscono la procedura in oggetto, così come indicati nel Bando di gara, sono quelli di seguito riportati:

Lotto	Descrizione del lotto	Codice CIG
1	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale	7740169D82
2	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale	77402028BF
3	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica	7740243A94
4	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia	7740245C3A
5	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	7740247DE0
6	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante	77402933D9
7	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale	774030910E
8	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia	7740325E3E
9	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	77403399CD
10	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica	7740377929
11	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguanto + eventuale emolliente e idratante	7740399B50



Lotto	Descrizione del lotto	Codice CIG
12	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x	7740417A2B
13	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame	7740422E4A
14	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici	7740439C52
15	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	7740449495
16	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	7740458C00
17	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator	774047278F
18	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione	774049066A
19	Guanti non sterili in lattice senza polvere	7740498D02
20	Guanti non sterili in vinile	77405117BE
21	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere	7740519E56
22	Guanti sterili in polietilene	774053076C
23	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti	774053183F
24	Guanti non sterili in nitrile senza polvere	7740538E04
25	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antiblastici e/o per decontaminazione ferri chirurgici	77405464A1
26	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator	77405632A9
27	Guanti non sterili in cotone, sterilizzabili	77405800B1

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Documenti ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice:
 - Capitolato Tecnico,
 - Allegato A – Elenco Fabbisogni;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Schema di Domanda di partecipazione e Dichiarazioni amministrative,
 - Allegato 2 – DGUE (subappaltatori),



- Allegato 3 – Schema di Dichiarazioni di Offerta Economica,
- Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro,
- Allegato 5 – Schema di Contratto di Fornitura,
- Allegato 6 – Schema di Ordinativo di Fornitura.

La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Bandi di gara" e nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente".

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante tramite la sezione "Chiarimenti" presente all'interno del dettaglio, disponibile sul Sistema, entro le ore 12:00 del giorno __/__/2018. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi e Avvisi" e nella parte inferiore della sezione "Chiarimenti" concernente la procedura di gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi e avvisi" concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità "Comunicazioni" all'interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica, e pertanto è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Si specifica inoltre che, qualsiasi comunicazione diretta agli Operatori Economici, anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso la sezione "Comunicazioni" del Sistema e mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti



con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione al Sistema stesso.

Pertanto, sarà onere di tutti gli Operatori Economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. La modifica dei sopraindicati recapiti dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara *“Registrazione e funzioni base”* e *“Gestione anagrafica”* accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta

Per partecipare alla presente procedura l’Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate;
- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser.



Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

Con il primo accesso al portale (Sezione "*Registrazione e Abilitazioni*") disponibile nella home Page del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>) l'Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'Operatore riceverà via e-mail all'indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte ogni partecipante al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.



Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Regione Lazio ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Appalto è finalizzato alla conclusione, per ogni Lotto, di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del quale le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere potranno stipulare contratti per la fornitura di guanti monouso alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara.

Le attività principali oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico sono riferibili ai seguenti codici CPV: 18424300 (Guanti monouso) e 33141420 (Guanti chirurgici).

La composizione dettagliata dei lotti ed i quantitativi dei prodotti da fornire nel periodo di validità dei singoli contratti sono riportati nell'Allegato A – *Elenco fabbisogni* del Capitolato Tecnico.

Di seguito si riporta l'elenco dei lotti in cui è suddivisa la procedura di gara e dei relativi importi a base d'asta:

Lotto	Descrizione	CND	Importo annuale a base d'asta (€, IVA esclusa)	Importo complessivo a base d'asta (€, IVA esclusa)
1	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale	T01010101	216.255,00	865.020,00
2	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale	T01010102	511.872,00	2.047.488,00
3	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica	T01010102	40.480,00	161.920,00
4	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia	T01010102	69.250,00	277.000,00



Lotto	Descrizione	CND	Importo annuale a base d'asta (€, IVA esclusa)	Importo complessivo a base d'asta (€, IVA esclusa)
5	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	T01010102	174.980,00	699.920,00
6	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante	T01010102	9.590,00	38.360,00
7	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale	T010102	738.430,00	2.953.720,00
8	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia	T010102	153.580,00	614.320,00
9	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	T010102	90.870,00	363.480,00
10	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica	T010102	25.060,00	100.240,00
11	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguanto + eventuale emolliente e idratante	T010102	14.100,00	56.400,00
12	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x	T010102	512.000,00	2.048.000,00
13	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame	T010199	442.680,00	1.770.720,00
14	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici	T010199	123.760,00	495.040,00
15	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	T010199	21.500,00	86.000,00
16	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	T010199	55.840,00	223.360,00



Lotto	Descrizione	CND	Importo annuale a base d'asta (€, IVA esclusa)	Importo complessivo a base d'asta (€, IVA esclusa)
17	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator	T010199	20.500,00	82.000,00
18	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione	T010201	83.970,00	335.880,00
19	Guanti non sterili in lattice senza polvere	T010201	2.098.545,00	8.394.180,00
20	Guanti non sterili in vinile	T01020201	120.280,00	481.120,00
21	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere	T01020201	512.640,00	2.050.560,00
22	Guanti sterili in polietilene	T01020202	3.760,00	15.040,00
23	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti	T01020202	2.200,00	8.800,00
24	Guanti non sterili in nitrile senza polvere	T01020204	2.865.252,00	11.461.008,00
25	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antitumorali e/o per decontaminazione ferri chirurgici	T01020204	174.295,00	697.180,00
26	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator	T01020204	12.120,00	48.480,00
27	Guanti non sterili in cotone, sterilizzabili	T0199	19.485,00	77.940,00
IMPORTO TOTALE			9.113.294,00	36.453.176,00

L'importo complessivo a base d'asta è pari a € **36.453.176,00**, IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge.

I valori presunti di ciascun Lotto sono stati calcolati su una stima delle quantità, basata sui dati di fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, caratterizzato da mera fornitura, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a zero.



Nella determinazione dell'Offerta Economica, il Concorrente dovrà comunque tenere conto degli altri oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, indicandone l'ammontare.

L'Appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Aziende Sanitarie interessate.

Gli Operatori Economici possono formulare offerta e risultare aggiudicatari di uno o più lotti, nel rispetto delle modalità di partecipazione e delle modalità di aggiudicazione riportate di seguito.

In particolare il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

3.1 Condizioni dell'Accordo Quadro ed Ordinativi di Fornitura

Tramite lo strumento dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante seleziona:

- **Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice, uno o più Aggiudicatari, fino ad un massimo di 3,** idonei a fornire i prodotti. Le singole Aziende potranno individuare di volta in volta l'Aggiudicatario fornitore del prodotto che più risponde alle specifiche esigenze dell'Azienda, motivando la scelta con ragioni di ordine strettamente clinico come individuate dall'Unità Operativa utilizzatrice;
- **Per i lotti 6, 11, 18, 20 e 27, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, un solo Aggiudicatario,** idoneo a fornire i prodotti oggetto degli specifici lotti.

Fermo restando quanto sopra e nel rispetto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per i lotti per cui è prevista la possibilità di concludere l'Accordo Quadro con più Operatori Economici, le Aziende si impegnano ad approvvigionarsi dall'Aggiudicatario/i per un importo calcolato sulla base di percentuali massime di esecuzione della prestazione, variabili a seconda del numero degli Aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro e della graduatoria finale della procedura di gara, come indicato nella seguente tabella:



Nr. Fornitori aggiudicatari dell'AQ per lotto	Percentuale massima di esecuzione dell'appalto per Fornitore Aggiudicatario		
	Aggiudicatario 1° in graduatoria	Aggiudicatario 2° in graduatoria	Aggiudicatario 3° in graduatoria
1 Fornitore	Max 100%	-	-
2 Fornitori	Max 100%	Max 40%	-
3 Fornitori	Max 100%	Max 25%	Max 15%

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun Fornitore Aggiudicatario dei **lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26**, si obbliga a stipulare Contratti di Fornitura con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, fino alla concorrenza dell'importo massimo determinato come prodotto tra l'importo a base d'asta del Lotto e la percentuale di esecuzione spettante al Fornitore Aggiudicatario, definita sulla base della graduatoria finale della procedura di gara.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro:

- ciascuna Azienda stipulerà un Contratto di fornitura con l'Aggiudicatario secondo i termini e le condizioni stabilite dall'Accordo Quadro;
- prima della sottoscrizione del Contratto di Fornitura, l'Azienda trasmette alla Stazione Appaltante il Contratto di fornitura al fine di consentire una verifica sull'utilizzo del massimale dell'Accordo Quadro;
- il quantitativo effettivo da fornire è indicato nei singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende nei limiti di quanto stabilito dal Contratto di fornitura;
- l'importo di ciascun Ordinativo di fornitura è determinato dai quantitativi richiesti per i rispettivi prezzi unitari.



4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Per ogni lotto, l'Accordo Quadro che verrà stipulato avrà durata di **48 (quarantotto) mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende potranno stipulare i Contratti di fornitura - i quali non potranno comunque avere una durata superiore a quella dell'Accordo Quadro.

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del singolo Accordo Quadro per singolo lotto, il valore dei relativi Contratti di fornitura abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro stipulato per il lotto in oggetto, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza le Aziende non potranno stipulare ulteriori Contratti di fornitura.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “*Aggregazione di imprese di rete*”).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in *Aggregazione di imprese di rete*, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti



previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori Economici devono, **a pena di esclusione**, possedere i requisiti di seguito individuati.

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

1. Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui



all'articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

2. Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008;
3. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti 2. e 3. è fornita mediante autocertificazione.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

4. *(A prescindere dal numero di lotti per cui si presenta offerta)* Aver regolarmente eseguito o avere in corso, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre contratti per la fornitura di guanti monouso in favore di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati, occorre fornire l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché dell'attestazione di corretta esecuzione del servizio;

5. Essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), del produttore o del distributore, di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;
6. Essere in possesso del certificato comprovante da parte del fabbricante dei requisiti di conformità alla norma UNI EN ISO 13485/12 *"Dispositivi medici – Sistemi di gestione della*



qualità – Requisiti per scopi regolamentari” rilasciato da organismi accreditati, qualora i prodotti offerti siano stati registrati dall’Operatore Economico come Dispositivi Medici.

Il possesso delle certificazioni di cui ai predetti numeri 5. e 6. è documentato mediante certificazione prodotta ed inserita nella busta n. 1 – *Documentazione Amministrativa*. Tali certificazioni devono essere rilasciati da un organismo di certificazione accreditato.

In caso di procedura di certificazione in atto, deve essere fornita dichiarazione dell’Ente Certificatore sullo stato della procedura, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione deve essere prodotta prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, pena la decadenza dall’eventuale aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 87, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 3, lettere d), e), f) e g) del Codice, i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Si precisa che, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, nelle ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria deve eseguire le prestazioni indicate come principali anche in termini economici mentre le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi



requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui ai punti 1., 2., 3. e i requisiti di cui ai punti 5. e 6. del paragrafo 7.2 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, oppure
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 4 del paragrafo 7.2 deve essere posseduto cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o dalle imprese aderenti al Contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui ai punti 1., 2., 3. e i requisiti di cui ai punti 5. e 6. del paragrafo 7.2 devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 4 del paragrafo 7.2 deve essere posseduto e dichiarato:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



7.5 Fornitura della campionatura per esame del prodotto offerto

Per ciascun Lotto per cui si intende partecipare, gli Operatori Economici devono obbligatoriamente presentare, a proprie spese, una campionatura nelle quantità e modalità di seguito riportate:

- Due dispenser da 50 pezzi per le misure S - M - L per i guanti sterili e per le misure 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½ per i guanti non sterili;
- apposita etichetta con indicazione del numero del Lotto per cui il campione viene presentato, nonché il codice del prodotto cui si riferisce, al fine di consentire e agevolare la valutazione della campionatura stessa da parte della Commissione Giudicatrice. Le etichette sul confezionamento, primario e secondario, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i..

Ove la misura richiesta sia stata indicata in termini “S - M - L”, viene ammessa anche l’indicazione in scala numerica e viceversa.

Nel caso di offerta di misure aggiuntive rispetto quelle obbligatorie, la presentazione della campionatura è facoltativa.

La suddetta campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle offerte, ossia **entro __ / __ /2018**, al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale centrale Acquisti – Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Palazzina B, 1 piano, stanza 42.

I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto. La campionatura deve essere presentata in confezione identica a quella dei prodotti offerti in gara.

Ciascun plico contenente la campionatura richiesta dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:

- L’indicazione completa della ragione sociale dell’Operatore Economico. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, verranno riportato sul plico i nomi di tutti i singoli partecipanti;
- Gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;



- La seguente dicitura: “Campionatura gratuita per la partecipazione alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di guanti monouso occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – NON APRIRE”;
- Il numero del/i lotto/i per il/i quale/i la campionatura viene proposta;
- (Nel caso di presentazione di più plichi) la numerazione progressiva del plico (ad es. Plico n.1 di “n”).

Sulla confezione secondaria per i guanti sterili e primaria per i guanti non sterili di ogni articolo campionato deve essere apposta un’etichetta indicante il numero del Lotto corrispondente al fine di consentire una rapida e corretta identificazione del bene stesso.

I plichi, **a pena di esclusione**, devono essere timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni.

L’assenza sul plico della dicitura facente riferimento alla gara o al mittente, nonché la sua erronea o generica indicazione, tale da determinare l’assoluta incertezza sul fatto che lo stesso possa contenere campionatura attinente alla gara in oggetto o circa la sua provenienza, comporta l’irricevibilità dei plichi e l’**esclusione della relativa offerta** dalla gara.

La campionatura può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore Economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, i plichi non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per



la fornitura di guanti monouso occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – NON APRIRE” nonché la denominazione dell’Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la campionatura.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

La firma all’atto del ricevimento della campionatura indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello riportato sul documento di trasporto. La quantità della campionatura sarà accertata dalla Stazione Appaltante in un secondo momento.

La campionatura deve corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e a quanto dichiarato dall’Operatore Economico nell’Offerta Tecnica.

La campionatura presente all’interno del plico deve essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nome commerciale e descrizione del prodotto campionato;
- codice articolo della ditta concorrente e delle ditte produttrici se diverse;
- quantità di pezzi acclusi.

La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

La campionatura residua dei prodotti offerti dai Concorrenti che risulteranno aggiudicatari della fornitura dovrà essere conservata per tutta la durata della fornitura e costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, al fine di verificare la qualità e conformità dei prodotti consegnati nel corso dell’intera fornitura rispetto alla campionatura originariamente offerta.



La campionatura presentata dalle ditte che non risulteranno aggiudicatari sarà restituita alle medesime nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Gli Operatori Economici dovranno provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 89, del Codice – ad eccezione del possesso delle Certificazioni di cui ai punti 5. e 6. del paragrafo 7.3 del presente Disciplinare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Fornitore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino al singolo lotto sia l'Ausiliaria che l'Operatore Economico che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'Ausiliaria di un Operatore Economico può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro Concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.



Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 – all'Operatore Economico la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto all'articolo 105, del Codice e nelle modalità previste nell'Allegato 4 – *Schema di Accordo Quadro* al presente Disciplinare. Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto **divieto** di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.



Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, Codice e questi ultimi li dichiarino in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.



10 GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta del lotto per cui si concorre, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario del lotto per cui concorre. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con



versamento presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN
IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo Consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);



- avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'Offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, nelle medesime modalità e termini prescritti dal Disciplinare, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente:
 - gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti;
 - gli estremi del destinatario: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
 - la dicitura: *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria– NON APRIRE”*.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero



consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell'Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria.

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del



documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).



Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I Concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presente offerta, secondo gli importi descritti nella tabella sottostante:

Lotto	Descrizione Lotto	Importo del contributo ANAC €
1	Guanti monouso sterili in lattice con polvere per attività chirurgica generale	80,00
2	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere per attività chirurgica generale	140,00
3	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica	20,00
4	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia	20,00
5	Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	70,00
6	Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante	ESENTE
7	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale	140,00
8	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia	70,00



Lotto	Descrizione Lotto	Importo del contributo ANAC €
9	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia	35,00
10	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica	ESENTE
11	Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoganto + eventuale emolliente e idratante	ESENTE
12	Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x	140,00
13	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame	140,00
14	Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici	35,00
15	Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	ESENTE
16	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente	20,00
17	Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator	ESENTE
18	Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione	35,00
19	Guanti non sterili in lattice senza polvere	200,00
20	Guanti non sterili in vinile	35,00
21	Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere	140,00
22	Guanti sterili in polietilene	ESENTE
23	Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti	ESENTE



Lotto	Descrizione Lotto	Importo del contributo ANAC €
24	Guanti non sterili in nitrile senza polvere	200,00
25	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antitumorali e/o per decontaminazione ferri chirurgici	70,00
26	Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator	ESENTE
27	Guanti non sterili in cotone, sterilizzabili	ESENTE

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. n° 50/2016.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, e – salvo laddove diversamente indicato – sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1,



comma 1, lettera s), D.Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12.00** del **giorno** ___/___/2018.

L'ora e la data esatta di ricezione delle Offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Con riferimento ad ognuno dei lotti cui l'Operatore Economico intenda partecipare, l'Offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di *e-procurement* relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
- Busta n. 2 – Offerta Tecnica
- Busta n. 3 – Offerta Economica.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara l'Operatore Economico deve:

1. accedere al Sistema <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
2. accedere alla sezione "Accesso area riservata" – Sistema acquisti SATER presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all'area riservata, cliccando sul link "Accedi";
3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell'area "Bandi" – "Bandi pubblicati";
4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell'iniziativa cliccare "Partecipa", per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle Offerte si rimanda alle *Istruzioni di gara*.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione dell'Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte



dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al Concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 14.3 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera



e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta n. 1, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli Offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del Concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



14 CONTENUTO DELLA BUSTA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata “Busta documentazione” gli Operatori Economici devono inserire la Documentazione Amministrativa di cui alla Busta 1, la quale contiene la Domanda di Partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come meglio indicate di seguito.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

14.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – *Schema dichiarazioni amministrative* al presente Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il



consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il Concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il Concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., compilando il modello presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "*Documentazione amministrativa*".

Con riferimento alla **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**, il Concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Con riferimento alla **Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**, il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

- il Concorrente deve indicare la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
- l'Impresa Ausiliaria deve compilare:



- 1) a Sistema, il DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) l'originale o copia autentica / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'Ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) la dichiarazione dell'Ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'Ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Con riferimento alla **Parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori**, secondo quanto prescritto al paragrafo 9 "Subappalto" del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di



ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati le attività o parte delle attività che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore della Fornitura o di parti della stessa che si intendono subappaltare. In tal caso, un autonomo DGUE, conforme a quanto indicato nell'Allegato 2 – *DGUE (Subappaltatori)* al presente Disciplinare e firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere redatto da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'Offerta quali componenti la terna di subappaltatori.

Con riferimento alla **Parte III – Motivi di esclusione**, il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Con riferimento alla **Parte IV – Criteri di selezione**, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica- professionale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;

Con riferimento alla **Parte VI – Dichiarazioni finali**, il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;



- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall' Impresa Ausiliaria.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun Concorrente rende, secondo il modello di cui all'Allegato 1 – *Schema dichiarazioni amministrative* al presente Disciplinare, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;



- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.m. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,



esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.

14.3.2 Documentazione a corredo

- **Il documento comprovante**, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, **la costituzione di una garanzia provvisoria** a corredo dell'Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, come previsto dal paragrafo 1010 del presente Disciplinare;
- *(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016)* Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e **certificazione/e** che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;



- **Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)**, del produttore o del fornitore, di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 (o equivalente) rilasciata da organismi accreditati;
- **Certificazione UNI EN ISO 13485/12** “Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità – Requisiti per scopi regolamentari del fabbricante rilasciata da organismi accreditati”;
- Copia per immagine della ricevuta di pagamento del **contributo in favore dell’ANAC**, come previsto dal paragrafo 11 del presente Disciplinare;
- Il **campione richiesto** nei termini di cui al paragrafo 7.5 del presente Disciplinare;
- Copia del documento attestante l’attribuzione del **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’Ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 5. del presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:



- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA N.2 – OFFERTA TECNICA

Nella sezione denominata "*Caricamento Lotti/Prodotti*", l'Operatore Economico deve:

- 1.** Compilare a Sistema, la **Scheda tecnica relativa ai prodotti offerti** contenente tutte le caratteristiche identificative del prodotto offerto per permetterne la definizione univoca dell'anagrafica e facilitare, nell'ipotesi di aggiudicazione, l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura e la loro tracciabilità.

In particolare, l'Operatore Economico deve valorizzare i seguenti campi:



- *“Codice di repertorio”*: codice con cui il DM è stato registrato nella Banca Dati ministeriale;
- *“Tipo DM”*: i DM possono essere di *“Tipo 1”* o *“Tipo 2”*;
- *“Codice CND”*: codice CND corrispondente al prodotto da inserire;
- *“Descrizione breve del CND”*: la descrizione del codice CND dovrà essere fornita in formato abbreviato, mantenendo quanto più possibile intatta la descrizione di origine. Le abbreviazioni dovranno consentire una puntuale identificazione della CND, troncando la parola senza comprometterne l'univocità del significato;
- *“Misura/Modello”*: misura e/o modello come risultante dal DM. Nel caso in cui uno stesso prodotto con medesimo codice di repertorio sia caratterizzato da più misure, sarà necessario duplicare i record affinché a ciascuno di essi corrisponda una sola misura e quindi un unico codice catalogo;
- *“Descrizione breve della denominazione commerciale”*: la denominazione commerciale dovrà essere fornita in formato breve, mantenendo quanto più possibile intatta la descrizione di origine ed evitando di ripetere le informazioni già inserite nel campo *“Descrizione breve CND”*;
- *“Codice Catalogo Fabbricante”*: codice catalogo attribuito dal Fabbricante al DM, che dovrà essere indicato in maniera completa ed esplicita (senza asterischi es. xxx oppure yyy), nel rispetto del formato di origine.
- *“Descrizione prodotto”*: questo campo si alimenterà automaticamente, concatenando le informazioni di interesse fornite nei campi precedenti (Descrizione breve della CND; Misura/Modello; Descrizione breve della denominazione commerciale; Codice attribuito dal Fabbricante);
- *“Lunghezza campo”*: tale campo, che si alimenterà automaticamente, permette di verificare la lunghezza del campo *“Descrizione prodotto”*, che non può superare gli 80 caratteri massimi consentiti;
- *“Unità di misura”*: l'unità di misura sarà il pezzo o il paio;
- *“Fabbricante”*: sarà necessario inserire la descrizione del Fabbricante del dispositivo;
- *“Importatore”*: sarà necessario inserire il soggetto che importa dall'estero il prodotto per rivenderlo in Italia e può coincidere o meno con il Distributore;
- *“Distributore”*: Distributore del DM, qualora coincidente con il Fabbricante o l'Importatore, ripetere la denominazione del Fabbricante/Importatore;



- “Fattore di conversione”: Numero di pezzi contenuti nella confezione minima;
- “KIT”: Inserire “sì” nel caso in cui il prodotto sia riconducibile alla definizione di KIT e inserire “no” in caso contrario.

2. Allegare nell’apposita sezione la **Relazione tecnica dei prodotti offerti ed ogni altra documentazione necessaria** alla valutazione ed al corretto utilizzo di ogni prodotto offerto dalla quale risultino i parametri tecnici e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, come riportata nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

La relazione deve essere redatta in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1 del presente Disciplinare, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dell’Offerta Tecnica, ivi inclusi i certificati di prova da parte di Enti terzi abilitati relativi ai controlli di Qualità sistematici riferiti alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalle norme armonizzate specifiche UNI EN e ASTM e i relativi rapporti di prova svolti per accertarne la conformità.

Per i **Dispositivi medici appartenenti alla classe I**, a pena esclusione, dovrà essere presentata:

3. Dichiarazione di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 46/97, Allegato VII e s.m.i.;

Per i **Dispositivi medici appartenenti alla classe II A**, a pena di esclusione, dovrà essere presentata:

4. Dichiarazione di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 46/97, Allegato VII e s.m.i.,

5. Certificato di conformità redatto dall’Organismo designato, di cui al D. Lgs. 46/97 e s.m.i., Allegato IV, punto 6.4; oppure

conclusioni e valutazioni dell’Organismo designato di cui al D. Lgs. 46/97 e s.m.i., Allegato V, punto 3.3, punto 4.3 e punto 4.4; oppure



conclusioni e valutazioni dell'Organismo designato di cui al D. Lgs. 46/97 e s.m.i., Allegato VI, punto 3.3, punto 4.3 e punto 4.4.

In sostituzione alla documentazione di cui al punto 3., potrà essere presentato il certificato di conformità redatto dall'Organismo designato, di cui al D. Lgs. 46/97 e s.m.i., Allegato II, escluso il punto 4 (sistema completo di garanzia di qualità).

Per i **Dispositivi di protezione individuale**, a pena di esclusione, deve essere prodotta la seguente documentazione:

6. dichiarazione di conformità CE di cui al D. Lgs. n. 475/92 e s.m.i., (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), art. 11;

7. attestato di certificazione CE di cui al D. Lgs. n. 475/92 e s.m.i., art. 7.

8. Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D. Lgs. n° 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle Offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'Offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;



- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’Operatore Economico, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta **l’esclusione dalla gara**.

Tutta la documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore Economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 12 del presente Disciplinare.

L’Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA N.3 – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*”, la compilazione della scheda del lotto per cui si intende presentare un’offerta, deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara.

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve:

- compilare a Sistema, per ciascun lotto di interesse, l’elenco prodotti, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando “*Verifica Informazioni*” sopra la tabella dei prodotti;



- produrre e allegare nella sezione “*Allegato Economico*”, lo Schema di Dichiarazioni dell’Offerta Economica come da Allegato 3 al presente Disciplinare. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 1212 del presente Disciplinare.

Nella sezione del Sistema riguardante i dati economici, l’Operatore Economico deve indicare:

- nel campo “*Prezzo unitario offerto*” l’importo unitario offerto per la singola tipologia di guanto in oggetto;
- nel campo “*Importo complessivo offerto*” l’importo totale offerto per il lotto cui si partecipa, come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto per il quantitativo di guanti a base d’asta.

Il Sistema calcolerà automaticamente:

- l’equivalente “*Ribasso offerto*” come differenza tra l’importo complessivo a base d’asta e l’importo complessivo offerto per il lotto in oggetto;
- l’equivalente “*Sconto percentuale offerto*” dall’Operatore Economico per il lotto in oggetto.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 4 (quattro) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:



- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di **240 (duecentoquaranta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto l'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dell'Accordo Quadro.



L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il concorrente offra il medesimo prodotto in più lotti con prezzi unitari diversi:

- ai fini dell'attribuzione del punteggio economico verranno utilizzati i prezzi offerti nei rispettivi lotti;
- ai fini della stipula degli accordi quadro verrà preso in considerazione il prezzo più basso fra i lotti aggiudicati.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 2, Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (P_t)	70
PUNTEGGIO ECONOMICO (P_e)	30
TOTALE (P_{TOT})	100

17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Modalità di attribuzione del punteggio" vengono indicati:

- con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;



- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione, per le tipologie di guanti indicati:

- **LOTTO 1: Guanti monouso sterili in lattice con polvere, per attività chirurgica generale**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione della destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo:	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
		indicazione del punto di apertura	- Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 2 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1 punto; - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	2
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa): $Va = (Rmin/Ra) * Pmax;$ - se $Ra = 1,5$: $Va = 0.$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute, - Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati con esito positivo da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti, - No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Scheda Tecnica di prodotto.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Assenza di ftalati: 3 punti, - Presenza di ftalati: 0 punti.	
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Scheda Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va = (Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile.	3
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newton per il lattice) come risultante dalla Scheda Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	5



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	<p>Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 9 newton per lattice), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$</p> <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	4
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra)*Pmax$</p> <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato,- Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a",- P: il punteggio massimo attribuibile.	4
17	Q	Quantitativo di polvere presente	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore di polvere contenuta nel guanto, rispetto il massimo consentito da normativa EN 455-3, come riportato nella relazione tecnica del prodotto o risultante da test certificati da parte di Enti terzi abilitati.</p>	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- se $R_a < 2\text{mg/guanto}$: $V_a = (R_{\text{min}}/R_a) * P_{\text{max}}$- se $R_a = 2\text{mg/guanto}$: $V_a = 0$ <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- V_a: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- R_{min}: il quantitativo minimo di polvere dichiarato,- R_a: il valore di polvere dichiarato dal Concorrente "a",- P_{max}: il punteggio massimo attribuibile.	
18	T	Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone).</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 4 punti,- No: 0 punti.	4
TOTALE				70

- **LOTTO 2: Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per attività chirurgica generale**
- **LOTTO 3: Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, per chirurgia ortopedica**
- **LOTTO 4: Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, per microchirurgia**
- **LOTTO 5: Guanti monouso sterili in lattice senza polvere, con rivestimento interno sintetico, extra lunghi per ostetricia/ginecologia**
- **LOTTO 6: Guanti colorati monouso sterili in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, con rivestimento interno sintetico + eventuale emolliente e idratante**



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.4 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 2 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	4
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 4 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	4
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione delle buste "peel-to-open" dal confezionamento primario. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 3 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1,5 punti, - estrazione non agevole: 0 punti.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008.	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none">- se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$;- se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute,- Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a",- Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 3 punti,- No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Scheda Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Assenza di ftalati: 3 punti,- Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	<p>Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Scheda Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula:</p> $Va = (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newton per tutti i guanti chirurgici, 6 newton per i guanti da esame) come risultante dalla relazione tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - Rnorm) / (Vmax - Vnorm) * Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	5
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 9 newton per lattice), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<ul style="list-style-type: none">- Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra)*Pmax$</p> <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato,- Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a",- P: il punteggio massimo attribuibile.	4
17	T	Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone).</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 4 punti,- No: 0 punti.	4
TOTALE				70

- **LOTTO 7: Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per attività di chirurgia generale**



- **LOTTO 8: Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per microchirurgia**
- **LOTTO 9: Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, extra lunghi per ostetricia/ginecologia**
- **LOTTO 10: Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, per chirurgia ortopedica**
- **LOTTO 11: Guanti colorati monouso sterili in materiale sintetico (polisoprene o simili) senza polvere, lisci superficialmente per uso come sottoguento + eventuale emolliente e idratante**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione delle buste "peel-to-open" dal confezionamento primario. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 1 punto; - adeguata facilità di estrazione: 1 punto, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	2
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$; - se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute, - Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti, - No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Assenza di ftalati: 3 punti, - Presenza di ftalati: 0 punti.	
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Scheda Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va:(Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	3
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newtons per tutti i guanti chirurgici, 6 newtons per i guanti da esame, 3.6 newtons per i guanti in PVC e polietilene) come risultante dalla Scheda Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo	5



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	
15	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	4
16	Q	Minore contenuto delle proteine del lattice	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore delle proteine del lattice, rispetto il massimo consentito da normativa, come riportato nella scheda tecnica del prodotto o come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: -se $Ra < 50mg/guanto$: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$ -se $Ra = 50mg/guanto$: $Va = 0$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: il quantitativo minimo di proteine del lattice dichiarato, - Ra: il valore di proteine del lattice dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
17	T	Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone). Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 4 punti, - No: 0 punti.	4
TOTALE				70

- **LOTTO 12: Guanti monouso sterili in materiale sintetico (polisprene o simili) senza polvere, senza piombo, di protezione dai raggi x**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti;	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			- Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione delle buste "peel-to-open" dal confezionamento primario. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 2 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	2
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$; - se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute, - Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale,	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale. Il punteggio sarà attribuito in questo modo:	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
		secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	<ul style="list-style-type: none">- Si: 3 punti,- No: 0 punti.	
12	T	Assenza di ftalati	Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: <ul style="list-style-type: none">- Assenza di ftalati: 3 punti,- Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Relazione Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va:(Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a";- Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo attribuibile	3
14	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 6 newton per nitrile e 3,6 per vinile), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Concorrente "a", - Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnormn: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	
15	T	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	4
16	Q	Livello di attenuazione alla permeabilità ai raggi x (in conformità alle norme EN 61267, EN 61331-1) per 60 kVp	Livello % di attenuazione alla permeabilità ai raggi x. Sarà valutata la capacità del guanto di ridurre l'intensità percentuale delle radiazioni proporzionalmente a 60 kVp, come riportata nella relazione tecnica del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se Ra >60% $Va = Ra/Rmax * Pmax,$ - se Ra=60% $Va=0$ in cui - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: intensità percentuale delle radiazioni attenuate	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			dichiarate dal Concorrente "a", - Rmax: massima intensità percentuale delle radiazioni attenuate dichiarata, - Pmax: punteggio massimo attribuibile.	
17	Q	Livello di attenuazione alla permeabilità ai raggi x (in conformità alle norme EN 61267, EN 61331-1) per 120 kVp	Livello % di attenuazione alla permeabilità ai raggi x. Sarà valutata la capacità del guanto di ridurre l'intensità percentuale delle radiazioni proporzionalmente a 120 kVp, come riportata nella relazione tecnica del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: - se $R_a > 35\%$ $V_a = R_a / R_{max} * P_{max}$ - se $R_a = 35\%$ $V_a = 0$ in cui - V_a : coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - R_a : intensità percentuale delle radiazioni attenuate dichiarate dal Concorrente "a", - R_{max} : massima intensità percentuale delle radiazioni attenuate dichiarata, - P_{max} : punteggio massimo attribuibile.	6
TOTALE				70

- **LOTTO 13: Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, da esame**
- **LOTTO 14: Guanti sterili in nitrile o neoprene senza polvere, per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici**
- **LOTTO 16: Guanti non sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente**
- **LOTTO 20: Guanti non sterili in vinile**
- **LOTTO 21: Guanti non sterili in vinile elasticizzato senza polvere**



- **LOTTO 23: Guanti non sterili in polietilene senza polvere trasparenti**
- **LOTTO 24: Guanti non sterili in nitrile senza polvere**
- **LOTTO 25: Guanti non sterili in nitrile senza polvere, per la preparazione di farmaci antiblastici e/o decontaminazione ferri chirurgici**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 2 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	2
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	<p>Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none">- se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$;- se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute,- Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a",- Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati con esito positivo da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 3 punti,- No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Assenza di ftalati: 3 punti,- Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel	<p>Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Scheda Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra</p>	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
		Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va:(Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a";- Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo attribuibile	
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (9newton per tutti i guanti chirurgici, 6newton per i guanti da esame) come risultante dalla Scheda Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento,- Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	5
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 6newton per nitrile e 3,6 newton per vinile), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula:	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			$Va = (Ra - R_{norm}) / (V_{max} - V_{norm}) * P_{max}$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnormn: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (R_{min}/Ra) * P_{max}$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	5
17	Q	Minore contenuto delle proteine del lattice	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore delle proteine del lattice, rispetto il massimo consentito da normativa, come riportato nella relazione tecnica del prodotto o come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: -se $Ra < 50\text{mg/guanto}$: $Va = (R_{min}/Ra) * P_{max}$ -se $Ra = 50\text{mg/guanto}$: $Va = 0$	6



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: il quantitativo minimo di proteine del lattice dichiarato, - Ra: il valore di proteine del lattice dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	
TOTALE				70

- **LOTTO 15: Guanti sterili in nitrile senza polvere, con trattamento interno Emolliente**
- **LOTTO 22: Guanti sterili in polietilene**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti;	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			- Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser (per il lotto 15) e delle buste "peel-to-open" dal confezionamento primario (per il lotto 22). Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 2 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	2
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti;	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			- Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	6
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	6
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $Ra < 1,5$ (valore minimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$; - se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute, - Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati, con esito positivo, da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti, - No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Assenza di ftalati: 3 punti, - Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Scheda Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va:(Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	3
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (3.6 newton per i guanti in polietilene) come risultante dalla Scheda Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula:	5



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			$Va = (Ra - R_{norm}) / (R_{max} - R_{norm}) * P_{max}$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 6 per nitrile e 3,6 per vinile), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - R_{norm}) / (V_{max} - V_{norm}) * P_{max}$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	4
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (R_{min}/Ra) * P_{max}$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Concorrente "a", - Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	
17	Q	Minore contenuto delle proteine del lattice	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore delle proteine del lattice, rispetto il massimo consentito da normativa, come riportato nella scheda tecnica del prodotto o come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: -se Ra< 50mg/guanto: $Va: (Rmin/Ra)*Pmax$ -se Ra= 50mg/guanto: $Va=0$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: il quantitativo minimo di proteine del lattice dichiarato, - Ra: il valore di proteine del lattice dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	3
18	T	Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone). Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 4 punti, - No: 0 punti.	4
TOTALE				70



- **LOTTO 17: Guanti sterili in neoprene senza polvere, free accelerator**
- **LOTTO 26: Guanti non sterili in nitrile senza polvere, free accelerator**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 3 punti;	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			- adeguata facilità di estrazione: 1,5 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 4 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 2 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	4
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	7
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<p>2008.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none">- se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$;- se $Ra = 1,5$: $Va = 0$ <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute,- Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a",- Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 3 punti,- No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Assenza di ftalati: 3 punti,- Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	<p>Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Relazione Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula:</p> $Va: (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (6newton per i guanti da esame, 3.6 newton per i guanti in PVC e polietilene) come risultante dalla Relazione Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	5
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 6 newton per nitrile e 3,6 newtonper vinile), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<ul style="list-style-type: none">- Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	
16	Q	Minore contenuto delle proteine del lattice	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore delle proteine del lattice, rispetto il massimo consentito da normativa, come riportato nella relazione tecnica del prodotto o come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">-se $R_a < 50\text{mg/guanto}$: $V_a = (R_{\text{min}}/R_a) * P_{\text{max}}$-se $R_a = 50\text{mg/guanto}$: $V_a = 0$ <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- V_a: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- R_{min}: il quantitativo minimo di proteine del lattice dichiarato,- R_a: il valore di proteine del lattice dichiarato dal Concorrente "a",- P: il punteggio massimo attribuibile.	6
TOTALE				70

- **LOTTO 18: Guanti sterili in lattice con polvere, per esplorazione**



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 3 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1,5 punti, - estrazione non agevole: 0 punti.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	5
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	7
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008.	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none">- se $Ra < 1,5$ (valore massimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$;- se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute,- Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a",- Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	<p>Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati, con esito positivo, da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Si: 3 punti,- No: 0 punti.	3
12	T	Assenza di ftalati	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Assenza di ftalati: 3 punti,- Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	<p>Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Relazione Tecnica di prodotto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula:</p> $Va: (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	
14	D	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (6 newton per i guanti da esame) come risultante dalla Relazione Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento, - Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	5
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 9 newton per lattice), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: carico di rottura del guanto offerto dal	4



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Concorrente "a", - Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo.	
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	4
17	T	Quantitativo di polvere presente	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor valore di polvere contenuta nel guanto, rispetto il massimo consentito da normativa EN 455-3, come riportato nella relazione tecnica del prodotto o risultante da test certificati da parte di Enti terzi abilitati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - se $Ra < 2mg/guanto$: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$ - se $Ra = 2mg/guanto$: $Va = 0$ in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: il quantitativo minimo di polvere dichiarato, - Ra: il valore di polvere dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: il punteggio massimo attribuibile.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
TOTALE				70

• **LOTTO 19: Guanti non sterili in lattice senza polvere**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 3 punti; - adeguata facilità di estrazione: 1,5 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	6
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 3 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 1,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	3
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	7



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
8	D	Sensibilità tattile	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
9	D	Capacità di presa	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi.	7
10	Q	Valore AQL per microfori, secondo EN 455-1	Sarà oggetto di valutazione il valore di AQL relativo al parametro "microfori" del guanto offerto, come risultante dai test di laboratorio previsti dalle normative Europee. Sono accettati tutti i test provenienti da laboratori accreditati con ISO 9001-2008. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: - se $Ra < 1,5$ (valore minimo previsto da normativa) $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$; - se $Ra = 1,5$: $Va = 0$. in cui: - Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Rmin: è il valore di AQL più basso tra le offerte ricevute, - Ra: è il valore di AQL dichiarato dal Concorrente "a", - Pmax: è il punteggio massimo attribuibile.	4
11	T	Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671	Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti, - No: 0 punti.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
12	T	Assenza di ftalati	Sarà oggetto di valutazione positiva l'assenza di ftalati, come documentata nella Relazione Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Assenza di ftalati: 3 punti, - Presenza di ftalati: 0 punti.	3
13	Q	Lunghezza del guanto superiore a quella minima prevista nel Capitolato (taglia di riferimento 7,5/M)	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi una lunghezza superiore rispetto quella minima richiesta dal Capitolato, come risultante dalla Relazione Tecnica di prodotto. Il punteggio sarà attribuito in base alla differenza tra la misura totale del guanto documentata per la taglia di riferimento (7,5/M) e la misura minima prevista dalla normativa, in base alla seguente formula: $Va:(Ra - Rnorm)/(Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra: lunghezza del guanto offerto dal Concorrente "a", - Rnorm: lunghezza minima prevista dalla normativa e riportata nel Capitolato, - Rmax: lunghezza massima offerta per il guanto in oggetto, - Pmax: punteggio massimo attribuibile	3
14	Q	Indice di resistenza allo strappo	Verrà data preferenza all'offerta di guanti aventi un indice di resistenza allo strappo superiore al minimo accettato dalla normativa (6 newton per i guanti da esame) come risultante dalla Scheda Tecnica. Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va=(Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm)*Pmax$ in cui: - Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - Ra: indice di resistenza allo strappo del guanto offerto dal Concorrente "a",	5



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			<ul style="list-style-type: none">- Rnorm: valore minimo accettato dalla normativa per il guanto di riferimento,- Rmax: indice di resistenza allo strappo massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	
15	Q	Carico di rottura dopo invecchiamento (secondo la normativa UNI EN 455-2)	<p>Verrà data la preferenza all'offerta di guanti aventi un carico di rottura dopo l'invecchiamento superiore al minimo richiesto dal Capitolato (valore minimo previsto dalla normativa= 9 newton per lattice), come risultante dalla certificazione di un Ente terzo abilitato.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base alla formula: $Va = (Ra - Rnorm) / (Rmax - Rnorm) * Pmax$</p> <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Ra: carico di rottura del guanto offerto dal Concorrente "a",- Rnorm: carico di rottura minimo previsto dalla normativa e riportata nel Capitolato,- Rmax: carico di rottura massimo offerto per il guanto in oggetto,- Pmax: punteggio massimo.	5
16	Q	Contenuto di allergizzanti (residui di accelerazione) come da EN 455-3	<p>Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $Va = (Rmin/Ra) * Pmax$</p> <p>in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",- Rmin: numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato,- Ra: numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal	5



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
			Concorrente "a", - P: il punteggio massimo attribuibile.	
TOTALE				70

• **LOTTO 27: Guanti non sterili in cotone depolverati, sterilizzabili**

#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
1	T	Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti primari, secondari, di trasporto	Utilizzo percentuale di materiali riciclati (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto: > 80% in peso se in carta o cartone pt.3 = 80% in peso se in carta o cartone pt. 1,5 < 80% in peso se in carta o cartone pt. 0	3
2	D	Completezza e chiarezza delle indicazioni tecniche atte ad individuare le caratteristiche del prodotto sul confezionamento primario	Presenza di indicazioni utili all'utilizzo sulla confezione primaria: verrà data preferenza al confezionamento le cui etichette presentino pittogrammi, marchio CE ed indicazioni chiare e ben leggibili, tali da consentire facilmente l'individuazione delle destinazione d'uso ed impiego del prodotto. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Presenza di informazioni complete e molto chiare: 3 punti; - Presenza di informazioni minime e chiare: 1,5 punti; - Presenza di informazioni incomplete e non chiare: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
3	T	Qualità del confezionamento: apertura tipo "peel open" con indicazione del punto di apertura	Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 3 punti; - No: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
4	D	Qualità del confezionamento: facilità di estrazione	Facilità di apertura della confezione primaria in termini di facilità di estrazione del prodotto dal dispenser. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - estrema facilità di estrazione: 4 punti; - adeguata facilità di estrazione: 2 punti, - estrazione non agevole: 0 punti. La valutazione avverrà sulla base della campionatura ricevuta.	3
5	D	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto	Progetto di monitoraggio sui livelli di qualità del prodotto e sulla continuità dei valori delle caratteristiche fisico/chimiche del guanto secondo gli standard di riferimento EN 455-1,2,3. La valutazione avverrà sulla base del progetto di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica.	8
6	T	Gamma di taglie disponibili	Disponibilità di una gamma di taglie superiore rispetto quelle minime richieste. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Disponibilità di due taglie in più (XS e XL oppure 5½ e 9): 15 punti; - Disponibilità di una taglia in più (XS o XL oppure 5½ o 9): 7,5 punti; - Non disponibilità di taglie aggiuntive oltre quelle minime: 0 punti.	15
7	D	Vestibilità del guanto	Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la facilità nell'indossare il guanto durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta.	20
8	Q	Contenuto di allergizzanti (residui)	Sarà oggetto di valutazione positiva il minor numero di sostanze allergizzanti presenti, come risultante da	15



#	Modalità di attribuzione del punteggio (D/Q/T)	Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio max (Wi)
		di accelerazione) come da EN 455-3	test HPLC (o altri test di immunoelettroforesi o di spettrofotometria di assorbimento) sugli acceleratori residui utilizzati. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: $V_a = (R_{min}/R_a) * P_{max}$ in cui: - V_a : è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a", - R_{min} : numero minimo sostanze allergizzanti dichiarato, - R_a : numero di sostanze allergizzanti dichiarato dal Concorrente "a", - P : il punteggio massimo attribuibile.	
TOTALE				70

dove:

$P_t(a)$ = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a";

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento "i" (elencati nella precedente tabella);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" relativo all'elemento "i", variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi.

In particolare:

- ove è prevista l'attribuzione tabellare ("T"), la Commissione procede ad applicare la regola indicata per il rispettivo sub-criterio;
- ove è prevista l'attribuzione quantitativa ("Q"), la Commissione procede ad attribuire un punteggio calcolato sulla base del metodo indicato per ciascun sub-criterio;
- ove è prevista l'attribuzione discrezionale ("D"), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti offerta



economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Il valore discrezionale sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	Da 0,81 a 1
Distinto	Da 0,61 a 0,80
Buono	Da 0,41 a 0,60
Sufficiente	Da 0,21 a 0,40
Mediocre	Da 0 a 0,20

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'Offerta in relazione al criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio -coefficiente preliminare $V(a)p_i$ - da applicare al medesimo criterio.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 30) verrà calcolato, sulla base del ribasso percentuale che sarà applicato all'importo posto a base d'asta, secondo la seguente formula:

$$P_e = C_i \times 30$$

dove:

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica

C_i = coefficiente attribuito all' offerta del concorrente i -esimo

30 = punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente C_i , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$



Dove:

C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo

R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente i -esimo

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute

17.3 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (P_t) sommato al punteggio economico (P_e):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

P_t = somma dei punti tecnici;

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA N.1 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno / / , alle ore : e vi potranno partecipare, tramite Sistema, i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema concernente la procedura di gara almeno 3 giorni prima della data fissata.



Parimenti le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai Concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione di cui alla **busta n.1 – Documentazione Amministrativa** a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.



In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione dovrà essere composta dai seguenti profili professionali, come individuati nelle sottosezioni dell'Albo di cui all'Allegato delle Linee guida ANAC n.5/2016 e s.m.i.: farmacisti, infermieri e medici appartenenti a una qualsiasi delle specializzazioni chirurgiche previste.

La Stazione Appaltante, tramite l'applicativo dell'ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti della Commissione. Il numero di esperti da estrarre, appartenenti alla sezione speciale dell'Albo e alle sottosezioni inerenti la procedura in oggetto, è pari a 6.

La scelta del Presidente sarà eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Nel caso in cui non fosse possibile adempiere alle disposizioni di cui sopra a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni regolamentari sulla materia da parte dell'ANAC, ovvero, nel caso in cui, all'interno dell'Albo, non fosse possibile individuare, per quello specifico settore oggetto della gara, commissari in possesso di specifiche competenze, si procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e la Commissione sarà nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza.

20 APERTURA DELLE BUSTE N. 2 E N. 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta privata, procederà all'apertura della busta concernente l'**Offerta Tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.



In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'**Offerta Economica** e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste n. 1 e n.2;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 2222.



22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'/sugli offerente/i cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare il lotto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'Offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro anche in assenza dell'informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro ed in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione della fornitura, sia in



parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

L'Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'Aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

REGIONE LAZIO

Bando di gara

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651684811 Fax: +39 0651683352; <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; www.regione.lazio.it; **Sezione II: Oggetto dell'Appalto** Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio; **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:** Fornitura - Lazio – NUTS: ITI4 **II.1.6) CPV:** 18424300, 33141420 **II.1.8) Lotti:** SI **II.1.9) Varianti:** NO **II.2.1) Quantitativo:** € 36.453.176,00 IVA esclusa **II.2.2) Opzioni:** NO **II.2.3) Rinnovo:** NO **II.3) Durata:** 48 mesi **Sezione III: Informazioni di carattere giuridica, economico, finanziario e tecnico:** come da disciplinare di gara **Sezione IV: Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione** Offerta economicamente più vantaggiosa come da documentazione di gara **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** __/__/2018, ore 12:00 **IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** giorni: 240 **Sezione V: Altre informazioni** 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> 2) Dotazione minima: firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software indicata nel sito 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del __/__/2018 4) Codice CIG: __ 5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) RUP: Avv. Donato Cavallo 7) Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Lazio **VI.4.2) Ricorsi:** 30 giorni dalla presente pubblicazione **VI.5) Data di spedizione alla GUUE:** __/__/2018

Il Direttore della Direzione
Regionale Centrale Acquisti

BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651684811 Fax: +39 0651683352; <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; www.regione.lazio.it; Responsabile del Procedimento: Avv. Donato Cavallo. **Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** punti di contatto sopra indicati; **Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai** punti di contatto sopra indicati;

I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi di gara” e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.

I.3) Principali settori di attività: Servizio generali delle amministrazioni pubbliche;

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; **Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:** Lazio; **Codice NUTS:** IT14;

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L'avviso riguarda un appalto pubblico;

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L'oggetto dell'appalto è la conclusione per ogni Lotto di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del quale le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere potranno stipulare contratti per la fornitura di guanti monouso alle condizioni tutte espressamente stabilite nello Schema di Accordo Quadro e nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sulle specifiche condizioni contrattuali saranno riportate nel Disciplinare di gara.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 18424300, 33141420;

II.1.6) Lotti: SI;

II.1.7) Ammissibilità di varianti: No;

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 36.453.176,00, IVA esclusa;

II.2.2) Opzioni: No;

II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo: No;

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 48 (quarantotto) mesi.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi regionali di bilancio;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l'Impresa partecipa.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Ciascun concorrente e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata (RTI/Consorzio), deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016;
- b) iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008;
- d) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

III.2.3) Capacità tecnica e professionale:

- e) aver regolarmente eseguito o avere in corso, nell'ultimo triennio, almeno tre contratti per la fornitura di guanti monouso presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- f) essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), del produttore o del distributore, di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;
- g) essere in possesso del certificato comprovante da parte del fabbricante dei requisiti di conformità alla norma UNI EN ISO 13485/12 "Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità – Requisiti per scopi regolamentari" rilasciato da organismi accreditati, qualora il prodotto offerto sia registrato come Dispositivo Medico.

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione l'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui criteri e la ponderazione saranno indicati nel successivo capitolato d'oneri;

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: NO;

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: n. ___/___ – Determinazione n. [X] del [X]

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: ___/___/2018 Ora: 12:00;

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT;

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in via telematica, in data ___/___/2018; Ora locale: ___.

Sezione V: altre informazioni

V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO;

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all'ordinazione elettronica, sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.

V.3) Informazioni complementari: Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l'offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser.

CIG: _____.

Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del __/__/2018.

Spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario.

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT);

V.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando;

V.5) Data di spedizione del presente avviso: [X];

V.5.2) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., B.U.R.L.; n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale; n. 2 quotidiani a rilevanza locale; sito istituzionale www.regione.lazio.it, <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Saranno posti a carico dell'aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicatario dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.